# PARTE III **LÆSECUZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO**

#### CAPITOLO PRIMO

## LÆSECUZIONE NEI CONTRATTI DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE

SOMMARIO: 1. Stipulazione e contratto døappalto. ó 1.1. Løart. 11 del codice dei contratti pubblici: profili e questioni. ó 1.2. Lo schema della decreto n. 53/2010 di attuazione della direttiva 2007/66/CE. Novità e modifiche. ó 1.3. La forma dei contratti pubblici. ó 1.4. Obblighi delløamministrazione. ó 2. La consegna dei lavori e la consegna in via døargenza. ó 2.1. Le conseguenze negative prodotte dalla sottoscrizione del verbale di cantierabilità in relazione a unøeventuale richiesta di varianti al progetto. ó 3. Løattività di controllo e di cooperazione che può essere svolta dal direttore dei lavori nella fase di esecuzione di un appalto. ó 4. Løastituto della revisione dei prezzi. ó 4.1. Løadeguamento dei prezzi di cui alløart. 1, 1. n. 201/2008. ó 4.2. I maggiori costi per causa imputabile alla committente: analisi dei profili giuridici e applicativi. ó 5. Ultimazione dei lavori e penali. ó 6. Cauzione provvisoria e definitiva: quadro normativo. ó 6.1. Integrazione della polizza fideiussoria a seguito di variante. ó 7. Pagamenti e interessi. ó 8. La sospensione dei lavori. ó 8.1. Il rifiuto di un appaltatore di riprendere i lavori, a seguito di una sospensione dei lavori, ove i fondi stanziati per løappalto risultino perenti. ó 9. Risoluzione.

## 1. Stipulazione e contratto deappalto.

## 1.1. Løart. 11 del codice dei contratti pubblici: profili e questioni.

Løart. 11, d.lg. n. 163/2001, contenente il codice dei contratti pubblici, è il prodotto di sintesi fra diverse disposizioni già contenute nel r.d. n. 2440/1923, e dalløart. 109, d.p.r n. 554/1999¹. Questøultimo, in particolare, in maniera più dettagliata e più attuale era la norma che apriva il Titolo VIII della disciplina delløesecuzione del contratto døappalto, regolando la stipulazione e løapprovazione. A tal proposito, venivano fissati termini precisi: entro sessanta giorni dalløaggiudicazione doveva avvenire la stipulazione (entro trenta giorni dalla comunicazione di affidamento per la trattativa privata e il cottimo fiduciario di cui alløart. 142) ed entro sessanta giorni dalla stipulazione doveva seguire løapprovazione per gli appalti di competenza delle amministrazioni statali².

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In argomento Cancrini, Piselli, Capuzza, *La nuova legge degli appalti pubblici. Commentario al codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*, Roma, 2010<u>, 49 ss.</u> \*\*[Inserire se possibile pagina sub art. 11]\*\*. Cancrini, *La disciplina dei contratti e le modalità di adempimento*, in *I contratti con la pubblica amministrazione*, a cura di Franchini, in *Trattato dei contratti*, diretto da Rescigno e Gabrielli, VIII, 1, Torino, 2007, 419 ss.; Cancrini, Capuzza, *Lezioni di legislazione delle opere pubbliche*, Roma, 2009.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sulla stipulazione del contratto, CARPENTIERI, Aggiudicazione e contratto, 2003, www.giustizia-amministrativa.it.

Attualmente, il d.lg. n. 163/2006<sup>3</sup> regola con løart. 11 le fasi delle procedure di affidamento, e con løart. 12 la procedura di controllo unificata per lavori, servizi e forniture, relativamente alløapprovazione e alla stipulazione dei contratti.

#### In particolare:

- a) le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della procedura è dichiarata l\(\alpha\)aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente;
- b) la stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 12, 1° co. provvede all'aggiudicazione definitiva;
- c) løaggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione delløofferta. Løofferta delløaggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel 9° co.;
- d) løaggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- e) divenuta efficace laggiudicazione definitiva, e fatto salvo læsercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nellainvito a offrire, ovvero laipotesi di differimento espressamente concordata con laggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui allart. 12, 3° co., non avviene nel termine ivi previsto, laggiudicatario, mediante atto notificato alla stazione appaltante, può sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. Allaggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Per gli appalti di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture e se si è dato avvio allaesecuzione del contratto in via daurgenza, laggiudicatario ha diritto al rimborso delle

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tra i più recenti contributi monografici sul codice dei contratti pubblici, tra altri, *Una nuova pubblica* amministrazione: aspetti problematici e prospettive di riforma dell'attività contrattuale, a cura di Franchini, Tedeschini, Torino, 2009; GAROFOLI, FERRARI, Codice degli appalti pubblici e nuova direttiva ricorsi, Roma, 2009; BALDI, TOMEI (a cura di), La disciplina dei contratti pubblici. Commentario al codice appalti, Milano, 2009; DE NICTOLIS, I riti speciali degli appalti pubblici: alla luce dell'art. 20, comma 8 e 8-bis, d.l. 29 novembre 2008 n. 185, conv. in l. 28 gennaio 2009 n. 2, Roma, 2009; CARULLO, IUDICA, Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati, Padova, 2009; CLARICH (a cura di), Commentario al codice dei contratti pubblici di appalti, lavori e servizi, Torino, 2010; CARTEI (a cura di), Responsabilità e concorrenza nel codice dei contratti pubblici, Napoli, 2008; CANCRINI, CAPUZZA, op. cit.; Trattato sui contratti pubblici, diretto da Sandulli, De Nictolis, Garofoli, Milano, 2008; ; SANINO (a cura di), Commento al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, Torino, 2008; Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a cura di Saitta, Padova, 2008; S. Buscema, A. Buscema, I contratti della pubblica amministrazione, Padova, 2008; Urbani, Passeri, Guida al Codice dei contratti pubblici, Torino, 2008; I contratti con la pubblica amministrazione, a cura di Franchini, in Trattato dei contratti, diretto da Rescigno e Gabrielli, VIII, Torino, 2007; GIURDANELLA, Commento al codice dei contratti pubblici, Napoli, 20087 \*P \*:-MASSARI, GRECO, Il nuovo codice dei contratti pubblici, Santarcangelo di Romagna, 2007; GENTILE, VARLARO SINISI, Il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Rimini, 2007; Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture. Novità e applicazioni del d.lg. 163/2006, a cura di Rota, Rusconi, Torino, 2008.

spese sostenute per l\( \presecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali;

f) il contratto non può comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 79 (comunicazioni *ex officio*), salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all'amministrazione di attendere il decorso del predetto termine;

g) il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'æsito positivo dell'æventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori.

Løart. 11, 5° co. ripropone la competenza del dirigente ovvero, su sua delega, del responsabile del procedimento, per il provvedimento in via definitiva døaggiudicazione.

Il 6° co. fissa, nelløeventuale assenza di precisi termini nella *lex specialis* di gara, il tempo di vincolo delløofferta presentata dal concorrente in centottanta giorni, pur rimanendo in facoltà della pubblica amministrazione di chiedere il differimento.

Infine, løl 1° co. pone il contratto sottoposto alla condizione sospensiva dell'æsito positivo dell'approvazione e dei controlli all'alopo previsti.

Nelløart. 12 prosegue løampliata disciplina prima contenuta soprattutto nei quattro commi delløart. 109, d.p.r. n. 554/1999. In evidenza, per la regolamentazione a livello procedimentale, sono løaggiudicazione (1° co.), la stipulazione (2° co.) e løapprovazione (3° co.).

Comœ noto, il provvedimento di aggiudicazione, oltre al suo valore di atto amministrativo, contiene anche la dichiarazione negoziale della pubblica amministrazione alla quale generalmente si ricollega come effetto quello della formazione del consenso e di determinazione del vincolo giuridico dell'appalto<sup>4</sup>. Tale conseguenza di diritto è prevista dall'art. 16, 4° co., r.d. n. 2440/1923, il quale sancisce che i processi verbali di aggiudicazione definitiva equivalgono a ogni effetto legale al contratto.

Nelløambito dei lavori pubblici, il d.p.r. n. 554/1999, alløart. 109,  $1^{\circ}$  co. è stato sostituito dalløart. 11 e dalløart. 12 del codice<sup>5</sup>.

**Formattato:** Tipo di carattere: Corsivo **Formattato:** Tipo di carattere: Corsivo

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Santoro, Il ritorno all¢aggiudicazione provvisoria (atto secondo). Brevi considerazioni, Riv. trim. appalti, 2006, 841.

Secondo CIANFLONE, GIOVANNINI, Leappalto di opere pubbliche, Milano, 2003, 605, il contratto già risulta dalla intervenuta aggiudicazione e la stipulazione formale successiva è invero la manifestazione del fenomeno giuridico sorto del diritto privato e noto come «ripetizione del negozio giuridico», cioè una dichiarazione di volontà emessa dagli stessi soggetti. In giurisprudenza: Cass., S.U., 29 luglio 1941, n. 2402 [Se possibile inserire rivista] (Cass., sez. II, 16 gennaio 1987, n. 292, Mass. Giur. it., 1987; Cass., 18 marzo 1982, n. 1764, Mass. Giur. it., 1982; Cass., 29 ottobre 1981, n. 5702, Mass. Giur. it., 1981; Cass., 15 ottobre 1981, n. 5404, Mass. Giur. it., 1981; Cass., 8 giugno 1981, n. 3682, Mass. Giur. it., 1981. Le sentenze e decisioni citate nel presente lavoro senza ulteriori indicazioni sono consultabili in Juris Data, banca dati pn-line.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Per la precedente procedura e sui controlli, tra gli altri, SANTORO, Stipulazione e perfezionamento dei contratti pubblici dopo le riforme amministrative e contabili, Riv. trim. appalti, 1998, 310; GABRIELI, Aspetti privati e aspetti

Ove løaggiudicatario entro il termine stabilito non si presti, anche se invitato, a stipulare il contratto ovvero non depositi la cauzione definitiva, il contratto formatosi con løaggiudicazione si risolve, senza la necessità di intimare un formale atto di diffida e senza il diritto di risarcimento dei danni, salvo løincameramento della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante.

**1.2.** Lo schema del<u>Il</u> decreto <u>n. 53/2010</u> di attuazione della direttiva 2007/66/CE. Novità e modifiche.

Le novità operate all\( art. 11 sono quelle previste dalla l. delega n. 8/2009, e \( \frac{dallo schema del\( dallo delega n. 8/2009 \), e \( \frac{dallo schema del\( dallo delega n. 8/2007 \)/CE (c.d. direttiva Ricorsi)\( 6. \)

La direttiva 2007/66/CE ha modificato le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE: agli artt. 2-bis e 2-ter, lett. b), di tali direttive era stato previsto dalla direttiva Ricorsi løbbligo di fissazione di un termine dilatorio fra løaggiudicazione definitiva (efficace) e la stipulazione del contratto. Quel tempo era stabilito con un termine minimo perentorio pari a dieci-quindici giorni, dal giorno successivo a quello delle comunicazioni ex officio delløaggiudicazione medesima.

Il codice già dalla sua entrata in vigore (1° luglio 2006) aveva previsto in piena coerenza con tale dettato europeo un termine c.d. *stand-still*: era il testo del 10° co. delløart. 11, ora modificato dalla direttiva Ricorsi e dalløart. 2 dello schema deldal decreto legislativo n. 53/2010 che la attua nel nostro ordinamento. Infatti, il precedente termine stabilito nel codice pari a trenta giorni dalløinvio delle comunicazioni *ex* art. 79, 5° co. è ora stato ampliato a trentacinque giorni, con la precisazione che tale termine decorre dalløinvio delløultima comunicazione, a sua volta riguardante løaggiudicazione definitiva (attributo questøultimo specificato dalløart. 2 dello schema deldal decreto n. 53). Si tenga presente, in aggiunta al calcolo complessivo dei giorni (che hanno il loro apice nel sessantesimo giorno per la stipula del contratto), che la comunicazione delløaggiudicazione definitiva deve essere effettuata tempestivamente e comunque entro cinque giorni.

Il senso della dilazione lo spiega l\( \alpha\) ttuale necessit\( \alpha\) di coerenza procedurale: l\( \alpha\) rt. 44, l. delega n. 88/2009, 3° co., lett. \( f \)), n. 1 ha stabilito che il termine per presentare ricorso giurisdizionale in materia di appalti pubblici non pu\( \alpha\) essere superiore a trenta giorni (di conseguenza, lo stabilisce ora l\( \alpha\) rt. 245, \( \frac{\comma}{comma} \quad 2\)-quinquies\( \frac{\circ}{co} \) eo. \_del codice, indicando che il termine decorre dalla ricezione della relativa comunicazione \( ex \) art. 79); quindi, la notificazione del ricorso potrebbe di fatto essere in possesso della stazione appaltante dopo il trentesimo giorno (termine appunto ultimo di

pubblicistici nei contratti con la p.a., Riv. dir. pubb., 1942, I, 25; GIAMPAOLINO, I rimedi amministrativi nel settore dei lavori pubblici dopo gli ultimi interventi legislativi, Riv. Corte Conti, 1996, 3, 344; VITTA, Diritto amministrativo, II, Torino, 1950, 327.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sul punto CANCRINI, PISELLI, CAPUZZA, op. cit., 49 ss. e 819 ss. \*[Inserire pagina sub art. 11]\*.

proposizione del ricorso stesso; poi si pensi allapotesi di proposizioni di più ricorsi avverso il medesimo provvedimento). Questo significa che, per evitare che si possa stipulare nelle immediatezze della scadenza del termine per la presentazione dellampugnazione da parte del ricorrente e, di fatto, neutralizzare laintera ratio della normativa tesa ad evitare che si possa concludere una stipulazione contrattuale e iniziare laesecuzione dellappalto in pendenza di giudizio amministrativo (con le indeterminate conseguenze a valle sul contratto medesimo), il legislatore comunitario e quello nazionale hanno fissato il termine a trentacinque: la dilazione tende a render quasi certa la stazione appaltante della non proporzione di ricorsi.

Inoltre, al 9° co. delløart. 11 è stato aggiunto un ultimo periodo in cui viene previsto un divieto alløesecuzione døurgenza (che anticipa løesecuzione contrattuale) durante il termine dilatorio e durante løeffetto preclusivo che derivi da eventuali impugnazioni (ex art. 245 bis, 3° co. del codice).

Oltre alla dilazione suddetta del termine (trentacinque giorni), la più rilevante novità operata in tale ambito dalla direttiva Ricorsi e dal decreto døattuazione consiste in un effetto, che si aggiunge alla dilazione di cui son detto (se la notifica giunge dopo il trentesimo giorno) ovvero si sostituisce a essa (se la notifica giunge prime del trentesimo giorno): notificata løimpugnazione, con la domanda cautelare, del ricorrente relativa alloaggiudicazione definitiva avviene la sospensione automatica che preclude la stipulazione del contratto døappalto. La legge delega pone il limite temporale fino alla pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado ovvero alla pubblicazione del provvedimento cautelare definitivo, in udienza o entro i successivi sette giorni, se la causa può essere decisa nel merito nella camera di consiglio fissata per loesame della domanda cautelare [art. 44, 3° co., lett. g), n. 2]. Løart. 245 del codice, così come modificato, con aggiunte, dal decreto legislativo n. 53/2010, attua la delega e detta nuovi termini processuali.

# 1.3. La forma dei contratti pubblici.

Løultimo comma delløart. 11 sancisce, a pena di nullità, la forma scritta del contratto pubblico stipulato con løappaltatore. Questa norma, già esistente con la l. n. 109/1994 (c.d. legge Merloni), trova il suo fondamento nel principio secondo cui tutti i contratti in cui una delle parti sia una pubblica amministrazione necessitano della forma scritta *ad substantiam*, dato che la stessa pubblica amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti<sup>7</sup>.

In altre parole, la volontà dell'amministrazione di obbligarsi non può desumersi per implicito da atti o fatti, non rilevando a tal fine neppure la delibera dell'organo collegiale dell'ente (essendo essa

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cass., sez. II, 1° aprile 1997, n. 2839, Mass. Giur. it., 1997; Trib. Crotone, 3 giugno 2008. \*[Inserire rivista]\*

un mero atto interno), ma dovendo essere manifestata nelle forme prescritte dalla legge, *ex* artt. 16 e 17, r.d. n. 2240/1923, tra le quali l\(\varphi\) atto scritto<sup>8</sup>.

Addirittura nei confronti della pubblica amministrazione non è stato neppure ritenuto configurabile il rinnovo tacito del contratto<sup>9</sup>, dovendo ogni atto e ogni modifica allo stesso essere sottoscritto da entrambi i contraenti e contenere løintera regolamentazione del rapporto comprendente le determinazioni in ordine alle prestazioni da compiere ed al corrispettivo spettante per le stesse<sup>10</sup>.

Quanto sopra vale non solo ove la pubblica amministrazione agisca con atti di imperio (e quindi sotto un profilo pubblicistico), ma anche ove agisca *iure privatorum*<sup>11</sup>.

Pertanto, ogni eventuale attività o fatto (quali, ad esempio, l\( \textit{geventuale concessione da parte dell\( \textit{gente conferente di proroghe per l\( \textit{gesecuzione, ovvero l\( \textit{ginoltro della delibera di conferimento dell\( \textit{ginoltro agli organi di controllo) diverso da un esplicito conferimento di incarico redatto in forma scritta, non pu\( \textit{o} \) configurare una ratifica del contratto nullo, non suscettibile in quanto tale di alcuna forma di sanatoria\( \textit{12} \).

Infatti la forma scritta *ad substantiam*, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, costituendo remora ad arbitrii e agevolando l'æspletamento della funzione di controllo, rappresenta l'æspressione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione posti dall'art. 91 Cost. <sup>13</sup>.

In definitiva l\(\preceq\)attuale orientamento maggioritario sembra evidenziare che «la mancanza di forma scritta rende nullo il negozio e determina l\(\preceq\)impossibilit\(\preceq\) del contraente privato di far valere contrattualmente alcuna responsabilit\(\preceq\) per colpa del committente, in quanto l\(\preceq\)invalidit\(\preceq\) stessa deriva da norme di carattere generale da presumersi note agli interessati, fermo restando la possibilit\(\preceq\) di esperire l\(\preceq\)actio de in rem verso qualora la prestazione sia tornata utile e nei limiti del vantaggio conseguito e riconosciuto dalla parte pubblica\(\times^{14}\).

Questo vale anche per i singoli rapporti negoziali che dovessero sorgere alleinterno di un

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> App. Catanzaro, sez. II, 28 giugno 2008\*[Inserire rivista]\*; App. Catanzaro, sez. I, 17 marzo 2008. \*[Inserire rivista]\*

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cass., sez. III, 3 agosto 2002, n. 11649, Mass. Giur. it., 2002; Cass., sez. III, 24 giugno 2002, n. 9165, Mass. Giur. it., 2002; Cass., sez. I, 12 luglio 2000, n. 9246, Mass. Giur. it., 2000; Cass., sez. III, 11 gennaio 2000, n. 188, Mass. Giur. it., 2000; Cass., 16 luglio 1988, n. 6766. \*[Controllare, inserire rivista]\*

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Cass., sez. III, 15 marzo 2004, n. 5234, *Foro amm. C.d.S.*, 2004, 669; C. St., 24 settembre 2003, n. 5444, *Giornale dir. amm.*, 2003, 1302. \*[Controllare]\*

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Trib. Potenza, 10 giugno 2008 \*[inserire rivista]\*; T.A.R. Abruzzo LøAquila, 14 aprile 2008, n. 554, Giornale dir. amm., 2008, 682.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Cass., sez. II, 21 maggio 2003, n. 7962, *Foro it.*, 2004, I, 1890; Trib. Potenza, 12 marzo 2008. \*\*[inserire

<sup>13</sup> Cass., sez. I, 26 gennaio 2007, n. 1752, *Giornale dir. amm.*, 2007, 315; App. Catania, sez. I, 28 febbraio 2008. \*Finserire\_rivistal\*

<sup>14</sup> Cass., 23 giugno 1993, n. 7149 [Controllare, inserire rivista] ; Cass., sez. I, 13 maggio 1997, n. 4185, Mass. Giur. it., 1997; Cass., sez. I, 14 marzo 1998, n. 2772, Mass. Giur. it., 1998; Cass., sez. II, 27 giugno 1994, n. 6182, Mass. Giur. it., 1994; Cass., 6 febbraio 1997, n. 117. [Controllare, inserire rivista] ]

contratto deappalto pubblico o al fine di addivenirne alla stipulazione. Si pensi, ad esempio, all'attività di un progettista in assenza di un formale incarico: egli non potrebbe legittimamente sostenere lœventuale richiesta orale di una modifica al progetto originario; infatti, la manifestazione della volontà di un ente pubblico di obbligarsi non può sorgere da facta concludentia dovendo essere espressa con l\( \phi\)osservanza della forma scritta pena la nullit\( \text{à}^{15}\).

#### **1.4.** *Obblighi dell*øamministrazione.

Oltre ai singoli e dettagliati doveri previsti contrattualmente fra committente e appaltatore, la giurisprudenza ha riconosciuto una serie di obblighi in capo allamministrazione, che qui appare utile richiamare.

alløappaltatore løstrinsecazione della sua capacità produttiva, eliminando ogni impedimento.

La giurisprudenza ha esplicitamente ritenuto che «negli appalti di opere pubbliche, løAmministrazione committente ha il preciso obbligo di consentire alløImpresa appaltatrice di impiegare in modo razionale ed economico le proprie risorse e la propria capacità produttiva, eliminando ogni impedimento alla regolare esecuzione dei lavori, con la conseguenza che la violazione di tale obbligo la espone all

øbbligazione risarcitoria» 16.

Inoltre, «in tema di appalto di opere pubbliche, il dovere di cooperazione dell'amministrazione non ha carattere autonomo, ma va inteso come mezzo rispetto al fine di rendere possibile løadempimento delløappaltatore, ossia løesecuzione delløppera, che costituisce lo scopo perseguito dalle parti, sebbene da posizioni contrapposte. Pertanto, il dovere di correttezza e buona fede nelléesecuzione del contratto impone alléamministrazione stessa di osservare tutti quei comportamenti che, indipendentemente dagli specifici obblighi contrattuali e dal dovere generale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'appaltatore senza rappresentare per essa un apprezzabile sacrificio, e senza che la stessa sia tenuta al compimento di attività eccezionali per rimuovere ostacoli sopraggiunti ed imprevedibili»<sup>17</sup>.

La cooperazione dovuta dall@amministrazione è strumentale al fine di rendere possibile løadempimento delløobbligo delløappaltatore di eseguire tempestivamente løopera appaltata.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ex multis Cass., sez. I, 2 maggio 2007, n. 10123, Mass. Giur. it., 2007; Cass., sez. I, 30 luglio 1996, n. 6908, Mass. Giur. it., 1996; Trib. Novara, sez. lav., 6 ottobre 2008.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Coll. Arb., 8 febbraio 2002, Arch. giur. opere pubbl., 2002, 150 e Arch. giur. opere pubbl., 1990, 1088; Trib. Roma, sez. I, 8 giugno 1982, Arch. giur. opere pubbl., 1982, II, 259; Coll. Arb., 1° giugno 1993, Arch. giur. opere pubbl. 1995, 54; Coll. Arb., 24 marzo 1993, Arch. giur. opere pubbl., 1994, 613; Coll. Arb., 22 marzo 1990, Arch. giur. opere pubbl., 1991, 681; Coll. Arb., 11 maggio 1990, Arch. giur. opere pubbl., 1991, 1467; Coll. Arb., 10 luglio 1989, Arch. giur. opere pubbl., 1991, 35.

17 Cass., sez. I, 26 agosto 1997, n. 8014, Mass. Giur. it., 1997.

Ciò comporta che la mancata cooperazione acquista rilievo per løimpossibilità che crea nelløappaltatore di realizzare la propria prestazione nei termini ó economici e temporali ó preventivati e determina il configurarsi a carico delløamministrazione di *mora accipiendi* dalla quale consegue la responsabilità per i maggiori oneri che la mancata cooperazione determina alløimpresa appaltante.

In tal senso, løobbligo di cooperazione della stazione appaltante nel contesto di un rapporto di appalto è riconosciuto da una consolidata giurisprudenza di legittimità che ha affermato la piena responsabilità delløamministrazione committente per i maggiori oneri conseguenti al tardivo disbrigo di adempimenti che ad essa facevano carico<sup>18</sup>.

Infine, va richiamato un altro importante obbligo della committente: in materia di opere pubbliche è principio fondamentale che l\( \phi\) amministrazione appaltante ponga a base di gara un progetto che sia completo ed eseguibile.

Løobbligo a carico della stazione appaltante di fornire alløappaltatore un progetto esecutivo concretamente realizzabile in ogni dettaglio, vale a dire un progetto c.d. õcantierabileö è sancito dalløart. 93, d.lg. n. 163/2006 (che sostanzialmente riproduce løart. 16, l. n. 109/1994).

La *ratio* della norma in questione è quella di garantire che loultimo livello della progettazione, e cioè il progetto esecutivo, assolva alla specifica funzione di individuare in modo particolareggiato e completo tutti i dati necessari alla concreta attuazione dellopera, con loindicazione dei calcoli, le caratteristiche dei materiali e tutte le modalità della costruzione, con i disegni di insieme e dei dettagli costruttivi.

Per espressa disposizione dell\( \text{\partial} art. 93, 5\) co., d.lg. n. 163/2006, il progetto esecutivo, eseguito in conformit\( \text{a} \) al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualit\( \text{a}, \) dimensione e prezzo.

Sul punto, appare opportuno richiamare il costante orientamento della giurisprudenza, secondo cui «sulla stazione appaltante grava løonere di fornire una progettazione completa ed eseguibile, senza che detto onere progettuale possa in qualsiasi modo essere trasferito in capo alløappaltatore»<sup>19</sup>.

La redazione di un progetto completo ed eseguibile, unitamente al compimento delle operazioni di verifica da parte della stazione appaltante, assume efficacia esterna nei confronti della impresa

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Cass., sez. I, 26 agosto 1997, n. 8014, cit.; Cass., sez. I, 18 maggio 1994, n. 4869, *Mass. Giur. it.*, 1994; Coll. Arb, 17 gennaio 1994, *Arch. giur. opere pubbl.*, 1996, 68; Coll. Arb., 10 giugno 1994, *Arch. giur. opere pubbl.*, 1996, 282; Coll. Arb., 17 settembre 1993, *Arch. giur. opere pubbl.*, 1995, 426; Coll. Arb., 30 dicembre 1993, *Arch. giur. opere pubbl.*, 1995, 592.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Cass., sez. I, 11 aprile 2002, n. 5135, *Giust. civ.*, 2002, I, 2163; Cass., sez. I, 22 luglio 2004, n. 13643, *Giornale dir. amm.*, 2004, 11, 1233.

appaltatrice, con conseguente responsabilità del committente in caso di inottemperanza alle disposizioni sopra menzionate.

Peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza, «anche nellappalto di opere pubbliche, stante la natura privatistica del contratto, è configurabile, in capo allamministrazione committente, creditrice dellappus, un dovere ó discendente dalla spresso riferimento contenuto nella t. 1206 c.c. e, più in generale, dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, che permeano la disciplina delle obbligazioni e del contratto ó di cooperare alla dempimento della ppaltatore, attraverso il compimento di quelle attività, distinte rispetto al comportamento dovuto dalla ppaltatore, necessarie affinche questa ultimo possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio»<sup>20</sup>.

A fronte di tale scenario, la ppaltatore può anche chiedere la risoluzione del rapporto per inadempimento della stazione appaltante. Al riguardo, la giurisprudenza ha infatti riconosciuto che «løappaltatore di opere pubbliche può richiedere ó e ottenere ó che venga meno il vincolo appaltante abbia omesso di compiere le preventive verifiche sulla realizzabilità del progetto, evidenziando che se la discrezionalità delløAmministrazione è insindacabile sotto il profilo amministrativo essa incontra un limite insuperabile nei principi di correttezza e buona fede ó alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la p.a. nell'ambito del rispetto dei doveri primari garantiti dalløart. 2043 c.c. ó e nella contestuale tutela delløaffidamento ingenerato nel privato (vedi, anche T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 3 giugno 2002, n. 3258<sup>21</sup>). Le regole della buona fede e della correttezza (in ambito civilistico) impongono un criterio di valutazione obiettivo nelle (e delle) partecipazione e assicura ó in ambito pubblicistico ó lømparzialità e la trasparenza, riprendendo un consolidato orientamento comportamentale che il codice civile assegna alla diligenza dellouomo medio (il c.d. buon padre di famiglia, ex art.1179 c.c.), espressione generale di un dovere imposto dalle regole di convivenza in grado di abilitare un comportamento capace di soddisfare lonteresse del creditore, e il dovere del debitore di prestare con esattezza la propria obbligazione con løadempimento esatto ó corretto ó secondo i principi che vincolano entrambe le parti del rapporto obbligatorio, sia durante (ex post, vedi art. 1175 c.c.) che antecedentemente al vincolo (ex ante, vedi art. 1337 c.c.): deducendo che la prestazione va eseguita se possibile e sempre e comunque con la piena partecipazione delle parti»<sup>22</sup>.

In particolare, nella suddetta pronuncia giurisprudenziale, il giudice ha sottolineato che «in linea generale il contratto di appalto può estinguersi oltre per inadempimento dell'appaltatore,

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Cass., sez. I, 29 aprile 2006, n. 10052, Giur. it., 2006, 2259.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Foro amm. T.a.r., 2002, 2132.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Trib. Napoli, 16 giugno 2005. \*[Inserire rivista]\*

anche per un eventuale comportamento inadempiente dell'amministrazione committente in corso di esecuzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 ss. c.c. e degli artt. 10, 30 e 35, d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063 (decreto abrogato dall'art. 231, d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, ma applicabile *ratione temporis*)».

#### 2. La consegna dei lavori e la consegna in via døurgenza.

La consegna dei lavori rappresenta il primo passo nel processo di esecuzione di ungopera pubblica. Attraverso tale atto lgente committente immette lgappaltatore nel possesso delle aree o dei beni immobili sui quali devono essere eseguiti gli interventi appaltati<sup>23</sup>.

Con la consegna dei lavori, il soggetto aggiudicatario della gara instaura un rapporto di detenzione con le aree di cantiere date in consegna.

La consegna dei lavori, ai sensi di quanto espressamente previsto dal 2° co. dell'art. 129, d.p.r. n. 554/1999, deve avvenire non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di stipulazione del contratto d'appalto, ovvero dalla sua approvazione, nei casi in cui questa sia richiesta.

Tuttavia, è stato prevista la possibilità che i lavori siano iniziati già prima della reale stipulazione del contratto, dopo l\( \textit{gaggiudicazione} \) definitiva.

Tale eventualità viene indicata dal legislatore come consegna in via døurgenza, ma è conosciuta nel settore degli appalti anche come «consegna sotto riserva di legge».

Løart. 129, 1° co., infatti, stabilisce che «dopo løapprovazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo løaggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori»<sup>24</sup>.

Il momento nel quale tale consegna può avvenire rappresenta un periodo intermedio e per questo delicato nel processo di aggiudicazione, nel quale non è ancora certo che lømpresa chiamata ad avviare i lavori sia effettivamente la parte con la quale la pubblica amministrazione sottoscriverà il contratto. Tra gli esempi di cause di mancata stipula che provengono dalløanalisi pratica del mondo dei lavori pubblici si ricordano soprattutto løannullamento in sede amministrativa o giurisdizionale delløavvenuta aggiudicazione e il verificarsi di circostanze, successive alla consegna, tali da imporre alløamministrazione di non procedere alla stipula del contratto stesso<sup>25</sup>.

 $<sup>^{23}</sup>$  Sul tema Cianflone, Giovannini, op. cit., 629 ss.; Mazzone, Loria, Manuale di diritto dei lavori pubblici, Roma, 2000, 349 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Tale possibilità era stata in realtà espressamente contemplata e disciplinata dal legislatore dapprima alløart. 337, 2° co., l. n. 2248/1865, all. F.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> In via esemplificativa e non esaustiva, si pensi all\(\phi\)accertamento della sussistenza di preclusioni discendenti dalla normativa antimafia (sul punto CAPUZZA, Doveri dell\(\phi\)amministrazione ed esenzioni nel quadro normativo antimafia

Løalone di incertezza che circonda gli aspetti operativi di tale consegna, tuttavia, sono stati presi in considerazione dal legislatore che ha previsto una particolare procedura che può limitare i svantaggi che løimpresa potrebbe subire in tali circostanze.

Un primo aspetto è rinvenibile nello stesso art. 129, d.p.r. n. 554/1999, laddove al 4° co. si stabilisce che «in caso di consegna in via døurgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dalløappaltatore, per rimborsare le relative spese nelløipotesi di mancata stipula del contratto».

È del tutto evidente la volontà di garantire løappaltatore chiamato ad intervenire anticipatamente rispetto ai tempi procedurali.

Ulteriore garanzia è contenuta nell'art. 130, 3° co., d.p.r. n. 554/1999, in cui si fa esplicito riferimento alla consegna in via d'aurgenza: «qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 129, comma 4, il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'ampresa. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni».

Infine, occorre menzionare l

årt. 109, 4° co. del regolamento, che nello specificare la natura delle somme dovute all

åppaltatore stabilisce che «l

åppaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d

åurgenza, l

åmpresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l

åesecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisionali».

Dalla lettura delle norme menzionate è possibile svolgere alcune osservazioni.

Innanzitutto, è possibile affermare che ad una anticipata consegna corrisponda un limitato novero di lavorazioni affidate dal direttore dei lavori, giustificato dall'esigenza da parte della pubblica amministrazione di non esporsi economicamente rispetto alle eventuali pretese dell'empresa che esegua i lavori. Infatti, attraverso tale procedura, la stazione appaltante sarebbe in grado di evitare che, ad esempio, l'emprenditore possa acquistare ingenti quantità di materiali o imprimere un'eaccelerazione notevole all'esecuzione e, dunque, chiedere un rimborso elevato.

Dal lato delle impresa, un avvio limitato dei lavori a determinate e quantificate lavorazioni offre il vantaggio di conoscere esattamente le volontà della stazione appaltante, cioè di poter conoscere con certezza quali attività in corso di svolgimento nel cantiere saranno a essa riconosciute e rimborsate, ma soprattutto consente di iniziare i lavori (con tutti gli ovvi vantaggi in termini di

per gli appalti pubblici, in Una nuova pubblica amministrazione: aspetti problematici e prospettive di riforma dellattività contrattuale, a cura di Franchini, Tedeschini, Torino, 2009, 71 ss., nonché, per riferimenti di ordine più generale, Franchini, Normativa antimafia e settori esclusi, Dir. amm., 1997, 639 ss.), ovvero il sopravvenire di ragioni di pubblico interesse tali da indurre lamministrazione a ritenere la gesecuzione della pera non più conforme al pubblico interesse (per esigenze di ordine pubblico, o per successiva inattualità o non economicità della popera).

impiego di maestranze e mezzi døopera, attrezzature e di riconoscimento economico per i lavori eseguiti).

Vero è che lo dautonomia dello appaltatore in ordine allo esecuzione dei lavori risulta fortemente limitata, ma è pur vero che tali limitazioni saranno rimosse una volta che verrà stipulato il contratto, momento dal quale si avrà una riespansione della libertà organizzativa e produttiva del cantiere.

Da quanto osservato sin ora, può affermarsi la natura neutra della previsione di una possibile limitazione delle lavorazioni da eseguire, nel senso che essa pur rappresentando uno svantaggio nel breve periodo, consente alla impresa di non esporsi eccessivamente *medio tempore* e di trovare nella stazione appaltante valide indicazioni sui lavori da intraprendere inizialmente e in via da urgenza.

Quali potrebbero essere, allora, gli ulteriori e reali svantaggi a cui sarebbe esposta uno impresa chiamata a operare õsotto riserve di leggeö?

È del tutto evidente che, in caso di successiva stipula del contratto nei termini stabiliti, nessun danno potrà essere cagionato alløappaltatore che vedrà revocati i limiti imposti dalla consegna døurgenza.

A esiti diversi da quelli appena prospettati potrebbe invece condurre una stipula tardiva del contratto per colpa dell@amministrazione.

Dal punto di vista economico, non può affermarsi un possibile nocumento per løappaltatore. Infatti, sebbene løart. 109, d.p.r n. 554/1999 parli espressamente di rimborso ed escluda allo stesso tempo la natura di indennizzo o di risarcimento delle somme spettanti alløimpresa in caso di mancata stipulazione del contratto, alløimpresa verranno riconosciute non solo le spese affrontate per la realizzazione delle lavorazioni ordinate dal direttore dei lavori, ma anche le c.d. opere provvisionali<sup>26</sup>. Ciò avverrà sia nel caso in cui la stazione appaltante non intenda stipulare il contratto per uno dei motivi già indicati *supra*, sia qualora la stessa stipuli tardivamente il contratto. A quel punto il rimborso concerne soltanto i costi realmente sopportati dalløappaltatore, sicché esso non può essere calcolato con løapplicazione dei prezzi contrattuali, i quali, come noto, sono comprensivi degli utili e delle spese generali. Può avvenire che løamministrazione ritenga più aderente alla realtà assumere i costi desunti da listini o tariffari ufficiali al posto dei prezzi contrattuali decurtati di utili e spese generali.

Nel caso in cui, invece, pur in presenza di un ritardo contrattuale da parte dell'amministrazione, la impresa non eserciti il suo diritto di recesso, la papaltatore non potrà rifiutarsi di procedere alla stipula del contratto, avendo manifestato con il suo silenzio la volontà di proseguire il rapporto

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Sono ad esempio definite opere provvisionali i ponteggi, le strade di servizio, gli allacciamenti di acqua, luce e gas. Più in generale fanno parte di tali opere tutte quelle che pur non facendo parte o non costituendo l\(\phi\)opera principale dell\(\phi\)appalto, sono connesse ad essa da un vincolo di strumentalit\(\hat{a}\), tale per cui senza di esse l\(\phi\)opera non sarebbe realizzabile.

contrattuale. Anche in questo caso, tuttavia, non è possibile individuare uno svantaggio per l

pappaltatore, dal momento che i lavori da lui eseguiti verranno remunerati a prezzi contrattuali.

Potrebbe essere annoverato tra le condizioni sfavorevoli, invece, il fatto che dalla consegna døurgenza, e dunque non dalla stipula del contratto, decorra il termine di ultimazione dei lavori. Tale aspetto, combinato ai limiti imposti dal direttore dei lavori, potrebbe di certo rappresentare un elemento negativo per lømpresa che dovrà iniziare løesecuzione senza la possibilità di disporre liberamente del cantiere e/o scegliere le lavorazioni da intraprendere, salva comunque la possibilità di una proroga del termine di ultimazione ove la consegna possa ritenersi ofrazionatao e non completa.

Ulteriori osservazioni possono essere svolte anche con riguardo alla tutela giurisdizionale delle aspettative dell'appaltatore che abbia intrapreso i lavori in via d'aurgenza a fronte di ricorsi giurisdizionali di terzi.

Avviene spesso che innanzi al giudice amministrativo siano portate cause nelle quali il soggetto ricorrente richieda quale risarcimento del danno il c.d. risarcimento in forma specifica, vale a dire løttenimento del bene che sarebbe naturalmente spettato al soggetto ricorrente in assenza delle illegittimità che abbiano caratterizzato løagire amministrativo.

In materia di appalti, le imprese che ricorrono possono chiedere quale risarcimento in forma specifica la riammissione alla gara, ovvero l\( \text{\alpha}\) giudicazione della stessa nel caso in cui a seguito del giudizio non residuino valutazioni discrezionali in capo all\( \text{\alpha}\) mministrazione.

In definitiva, in via astratta si possono ipotizzare diversi scenari. Nel caso in cui una società ricorrente reputi conveniente il risarcimento per equivalente, consistente appunto nellæquivalente in danaro del bene non conseguito, læppaltatore ó che abbia iniziato i lavori in via dæurgenza ó con ogni probabilità e salvo diversa scelta dellæmministrazione stipulerà il relativo contratto.

Al contrario, nel caso in cui un ricorrente opti per richiedere il risarcimento in forma specifica e questo venga disposto dal giudice, løappaltatore che abbia iniziato i lavori in via døurgenza vedrà subentrare løimpresa ricorrente, salvo il rimborso delle spese sostenute durante løavvio dei lavori sotto riserve di legge.

Anche in questo caso appare difficile individuare un nocumento per lømpresa. Essa potrà soltanto riporre una legittima aspettativa nella prosecuzione dei lavori a seguito di stipula del contratto, ma, nel caso in cui ciò non avvenga per lømtervento del giudice amministrativo eventualmente adito da unømpresa concorrente, otterrà sempre il rimborso per quanto svolto nel cantiere in base alle lavorazioni e ai materiali indicati dal direttore dei lavori nel verbale di consegna.

Si è appena osservato come sia in caso di consegna normale dei lavori, sia in caso di consegna in via dourgenza, loente committente immette loappaltatore nel possesso delle aree o dei beni immobili sui quali devono essere eseguiti gli interventi appaltati.

È noto che della consegna dei lavori deve essere redatto, a cura del direttore dei lavori, apposito verbale in contraddittorio con løappaltatore, al quale il primo deve comunicarle con ragionevole anticipo giorno, ore e luogo in cui sarà effettuata løoperazione (art. 129, d.p.r. n. 554/1999).

Il verbale deve contenere l\(\perison\) delle operazioni eseguite, quali l\(\perison\) mmissione dell\(\pa\) appaltatore nel possesso delle aree, i tracciamenti, i collocamenti di picchetti, sagome e capisaldi, l\(\pa\)ndicazione di eventuali cave, locali o mezzi d\(\phi\)opera messi a disposizione dall\(\pa\)amministrazione per l\(\phi\)esecuzione dei lavori (art. 130).

Løart. 131, d.p.r. n. 554/1999, rubricato «Differenze riscontrate alløatto della consegna» disciplina la possibilità che lo stato dei luoghi sconfessi il progetto esecutivo. Essendo redatto in contraddittorio, løatto di consegna è attribuibile tanto al direttore dei lavori quanto alløappaltatore.

Il direttore dei lavori nel caso in cui riscontri le predette differenze, è chiamato dallart. 131, 2° co. a comunicarle al responsabile del procedimento, indicando le cause e la importanza delle differenze stesse, suggerendo i provvedimenti ritenuti in tal senso opportuni. La sospensione della consegna può essere determinata da due ordini di motivi: per causa della mministrazione committente (la gempio di scuola che solitamente viene utilizzato è la gerrore progettuale, ma può anche avvenire che la pubblica amministrazione non si sia attivata per impedire interventi che abbiano modificato lo stato dei luoghi) o per eventi non imputabili alla amministrazione (vi rientrano generalmente tutti gli eventi naturali non pronosticabili in base ad un normale grado di probabilità).

Al fine di dar esito ai quesiti formulati e concentrando l\( \)attenzione sul ruolo che l\( \)appaltatore riveste nella stesura del verbale di consegna, si pu\( \) osservare, innanzitutto, che egli ha tre alternative: rifiutare totalmente la consegna; accettare la consegna formulando apposita riserva; accettare in toto la consegna.

Nel caso in cui le difformità siano tali da non rendere ineseguibile løppera løappaltatore è chiamato *ex* art. 131, 3° co. a iscrivere riserva nel verbale di consegna dei lavori ove voglia ottenere il ristoro dei danni provocati dalløimpedimento in questione. Oltre a detto risarcimento, løappaltatore potrà richiedere anche un supplemento in termini di tempo per løesecuzione delløpera, che sarà verosimilmente commisurata al ritardo realizzatosi a causa delle predette difformità.

Il risarcimento da ridotta produzione potrà essere determinato da molteplici voci che riguardino la maggior spesa patita dalla difformità

progettuale. In tal senso giova sottolineare che il danno provocato dalle menzionate difformità sarà limitato nel caso di consegna døurgenza, in misura diversa a seconda delle lavorazioni approvate dal direttore dei lavori.

È lo stesso legislatore, pertanto, ad indicare il momento nel quale iscrivere riserva in merito alle difformità riscontrate tra lo stato effettivo dei luoghi e il progetto, nel quale rientrano le difformità tra le sezioni indicate nel progetto e quelle effettive.

In merito alloiscrizione di riserva sul verbale di consegna, a fronte dei diversi scenari ipotizzabili, risulta opportuno svolgere alcune osservazioni. Loart. 131, 3° co. richiama espressamente le forme stabilite dalloart. 165 del regolamento per le riserve in generale, per cui le riserve riguardanti le riscontrabili differenze progettuali dovranno al pari delle altre indicare le specifiche ragioni della domanda (causa pretendi), nonché le cifre di compenso (petitum) cui loappaltatore ritiene di aver diritto.

Tuttavia, appare evidente che ungesaustiva indicazione degli elementi testé menzionati non sia sempre possibile nel momento della consegna, soprattutto in considerazione del *quantum* del danno. Nella maggior parte dei casi, infatti, la quantificazione nasce da un calcolo che nel momento della consegna è quasi inverosimile svolgere. Dunque appare più consona ungiscrizione parziale nel verbale di consegna, nel quale verrà indicata la causa della riserva, ma di cui lgammontare verrà meglio specificato nel registro di contabilità, non appena la determinazione del danno risulti oggettivamente possibile sulla base di criteri di media diligenza.

Nel caso in cui invece non sia possibile né una quantificazione, né tanto meno landividuazione della divergenza tra la realtà e il progetto esecutivo, non è escluso che la riserva possa essere iscritta anche in un momento successivo, quando cioè la ppaltatore sia in grado di riconoscere la difformità.

Tale evenienza risulta tuttavia possibile solo se venga provato che løimpresa abbia reso la dichiarazione di conformità senza løiscrizione di alcuna riserva per non aver ravvisato la divergenza tra il progetto e i luoghi, pur usando la media diligenza richiesta nel sopralluogo svolto in sede di consegna. Diversamente, løimpresa decadrà da ogni pretesa risarcitoria, accettando la consegna e non rilevando mediante riserva le difformità riscontrabili o riscontrate, per cui løiscrizione successiva sarà da intendersi quale intempestiva.

**2.1.** Le conseguenze negative prodotte dalla sottoscrizione del verbale di cantierabilità in relazione ad un

øeventuale richiesta di varianti al progetto.

Con la sottoscrizione del verbale di consegna løappaltatore sancisce il suo consenso per dare inizio ai lavori. Si è già accennato *supra* alle diverse conseguenze generabili dalløaccettazione o meno del verbale di consegna. Nel caso di accettazione a pieno della consegna, *nulla questio*, in quanto løappaltatore accerterà in tal modo la corrispondenza tra il progetto e lo stato dei luoghi. Nel caso invece di differenze notevoli, tali da rendere impossibile in tutto o in una parte sostanziale la realizzazione del progetto, løampresa ha la facoltà di rifiutare la consegna dei lavori e di recedere dal contratto, spettandole anche il rimborso delle spese sostenute.

Sia che løaccettazione avvenga *in toto*, sia che løaccettazione avvenga con iscrizione di apposita riserva, alløappaltatore resterà precluso il diritto di recesso per motivi attinenti alla consegna.

Dunque, se løimpresa ritenga opportuno di non proseguire løattività oggetto di commessa a seguito delløindividuazione di molteplici elementi inerenti alla divergenza tra lo stato dei luoghi e la õrealtàö progettuale, potrà solo non sottoscrivere il verbale ed esercitare il diritto di recedere da un obbligo contrattuale non ancora perfezionatosi, sempreché tale divergenza sia oggettiva e supportata da ideali riscontri probatori.

Venendo ora ai possibili atti aggiuntivi che potrebbero interessare un appalto di lavori, la perizia di variante consiste di fatto in una modifica del progetto esecutivo la cui realizzazione è oggetto del contratto principale.

Il legislatore ha disciplinato la materia prevedendo la possibilità per l\( \phi\)amministrazione appaltante di apportare variazioni e addizioni all\( \phi\)opera, cui corrisponde l\( \phi\)obbligo per l\( \phi\)appaltatore di eseguirle purch\( \phi\) siano contenute entro determinati limiti e siano disposte con determinate forme.

«In tema di varianti, occorre premettere che non ogni modificazione può ritenersi espressione della naturale esecuzione della previsti contrattualmente per la disciplina del rapporto. La variante, infatti, ha come necessario punto di riferimento e parametro di raffronto il progetto: le modifiche non possono, quindi, essere tali da snaturarlo»  $^{27}$ .

La disciplina previdente che si è succeduta in questa delicata materia è rappresentata dagli artt. 343 e 344, l. n. 2248/1965, all. F, dagli artt. 13 e 14, capitolato generale del Ministero dei lavori pubblici di cui al d.p.r. n. 1063/1962, dalløart. 20, r.d. n. 350/1865 e, soprattutto, dalla l. n. 109/1994, dalløart. 134, d.p.r. n. 554/1999 e, infine, dalløart. 10, d.m. n. 45/2000.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, determinazione 11 gennaio 2001, n. 1.

Attualmente risulta applicabile l

art. 132, d.lg. n. 163/2006, il quale prevede che, nel corso dell

desecuzione dell

pera, ove ricorrano le ipotesi previste tassativamente dalla lett. a) alla lett. e) del 1° co., l

progettista e il direttore dei lavori.

Løart. 134, 4° co., d.p.r. n. 554/1994 sancisce invece che «løappaltatore ha løobbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dei lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nelløappalto».

Løart. 10, 2° co., d.m. n. 145/2000 prevede infine che «per le sole ipotesi previste dalløarticolo 25, comma 1, della legge, la stazione appaltante durante løesecuzione delløappalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto delløappalto, e løappaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva løeventuale applicazione delløarticolo 134, comma 6, e 136 del regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori»<sup>28</sup>.

Le norme appena citate inquadrano il rapporto in caso di perizie di varianti non eccedenti il sesto quinto dell'amporto dell'appalto fra stazione appaltante e appaltatore.

Dal combinato disposto di queste norme dunque si evince che in presenza dei già citati presupposti, løappaltatore, considerato che il potere esercitato dalløamministrazione è un diritto potestativo legislativamente previsto, ha løobbligo di eseguire i maggiori lavori agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario<sup>29</sup>, salvo il suo diritto a iscrivere riserva nel registro di contabilità limitatamente agli eventuali danni che abbia patito per effetto di ritardi nelløapprovazione della perizia stessa.

Ne deriva che, ove løappaltatore rifiuti løesecuzione, darebbe luogo ad un vero e proprio inadempimento contrattuale, poiché disattenderebbe un obbligo impostogli direttamente dalla legge.

Legge che, nel regolare i rapporti tra stazione appaltante e appaltatore nelle ipotesi di varianti entro il 20 % dei lavori, ha inteso imporre un obbligo, andando a limitare la libertà contrattuale di una parte (løappaltatore) che in sintesi è costretto, pur in presenza di adeguate garanzie<sup>30</sup>, a eseguire

 $<sup>^{28}</sup>$  Per le varianti superiori al 20 % è invece applicabile il diverso e speciale regime previsto dal successivo 3° co. dell $\alpha$ art. 10, d.m. n. 145/2000.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> «Løatto di sottomissione si configura come un negozio accessorio che inerisce al contratto principale, con la conseguenza che i lavori si eseguono agli stessi patti e condizioni del contratto principale e agli stessi prezzi unitari e che lo stesso atto diventa parte integrante delløriginario contratto; ne deriva che, data løunicità del patto genetico, si è in presenza di un unico atto contrattuale, ancor più evidente quando i lavori oggetto di perizia di variante siano necessari per la completa e migliore esecuzione delløpera o per la realizzazione della stessa a regola døarte o che rientrino nel piano della stessa, e non di un nuovo rapporto»: Coll. Arb., 22 gennaio 1995, Arch. giur. opere pubbl., 1997, 219.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> «La sottoscrizione delloatto di sottomissione relativo ad una variante, quale patto aggiuntivo al contratto finalizzato alla realizzazione delle opere in esso previste, non ha natura né transattivi, né abdicativi di pretese future, in quanto loampegno di eseguire senza eccezioni e riserve i lavori di variante non comporta rinuncia ai diritti delloappaltatore, dovendo la rinuncia essere esplicita»: Coll. Arb., 28 febbraio 1995, *Arch. giur. opere pubbl.*, 1997, 29.

i maggiori lavori salvo la risoluzione unilaterale del contratto da parte dell'amministrazione e la richiesta da parte della stessa dell'aventuale risarcimento dei danni.

Si evince, quindi, che è nell'assclusivo potere dell'amministrazione ammettere le varianti, così coma evidente la dinteresse delle stazioni appaltanti nell'ammettere le varianti per la corretta esecuzione dei lavori pubblici, al fine di tutelare l'autilità di dette opere per la collettività.

La consegna in via døurgenza dei lavori rappresenta unøanticipazione del rapporto che sorge con løavvenuta stipula del contratto tra la stazione appaltante e løappaltatore che si sia aggiudicato la gara. In mancanza di tale stipula, il rapporto che sorge può essere soggetto a mutamenti, derivanti sia dal controllo svolto dalløamministrazione sul reale possesso dei requisiti in capo alløampresa, sia per fatto della stazione appaltante o delløampresa, le quali hanno la facoltà di recedere dal rapporto in presenza di determinate circostanze indicate nel presente lavoro.

Tuttavia, in caso di recesso di una o dell'altra parte in assenza di contratto, è previsto un rimborso per le attività svolte dall'appaltatore.

Qualora lømpresa individui difformità tra il progetto e lo stato effettivo dei luoghi può (anzi deve) iscrivere riserva nel verbale di consegna, potendo limitarsi anche alløndividuazione delløelemento dannoso e riservandosi di quantificare lømmontare del danno in un momento successivo nel registro di contabilità ove le regole delløarte non consentano oggettivamente tali quantificazioni.

Infine, in merito alla proporto di varianti al progetto, esse sono disposte dalla stazione appaltante nella interesse della collettività alla fruibilità della propera. Determinate da fatti non conoscibili al momento della sottoscrizione del verbale di cantierabilità, dunque, non possono trovare un limite nel consenso della impresa alla avvio dei lavori, salvo il caso di variante superiore al 20 % della importo dei lavori.

3. L\( attivit\)a di controllo e di cooperazione che pu\( \) essere svolta dal direttore dei lavori nella fase di esecuzione di un appalto.

Quando si parla di õdirezione lavoriö si intende far riferimento ai funzionari tecnici che, secondo løordinamento di ciascuna amministrazione, sono incaricati di esplicare direttamente, nei

confronti delløappaltatore, il compito di controllo e di cooperazione<sup>31</sup>.

Løart. 27, l. n. 109/1994 obbliga le amministrazioni aggiudicatrici ad istituire un ufficio di direzione lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

A sua volta løart. 123, d.p.r. n. 554/1999 conferma la necessaria istituzione da parte delle stazioni appaltanti di un ufficio di direzione dei lavori costituito appunto da un direttore dei lavori ed, eventualmente, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

Løart. 124, 1° co., inoltre, afferma che «il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola døarte ed in conformità al progetto e al contratto».

I compiti del direttore dei lavori sono riconducibili alla verifica della corrispondenza dellopera al progetto e al contratto, alla responsabilità del coordinamento e alla supervisione delloattività di tutto loufficio di direzione dei lavori.

Il direttore dei lavori interloquisce in via esclusiva con l\( appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto; ha la specifica responsabilit\( a) dell\( a) della accertazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

In particolare, oltre a far fronte a tutte le attività ed ai compiti a lui espressamente demandati dalla legge o dal regolamento, esso deve:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali døuso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati (art. 124, d.p.r. n. 554/1999; artt. 15 e 18, d.m. n. 145/2000).

Le mansioni in cui si esplica l\( attivit\) del direttore dei lavori attengono al campo tecnico dell\( esecuzione e al campo amministrativo della gestione delle opere, compresa la compilazione della contabilit\( attaine e) della contabilit\( atta

Løattività che il direttore spiega nel campo tecnico delløsecuzione delløpera non è contenuta nei ristretti limiti di una generica sorveglianza, o di un semplice controllo, ma si esplica in interventi attivi e dispositivi posti in essere mediante ordini di servizio e istruzioni.

Non può dirsi che løappaltatore sia un mero esecutore alle sue dipendenze. Løespressione õdirettore dei lavoriö ha un valore puramente convenzionale. La responsabilità che permane nelløappaltatore di compiere løopera in conformità al contratto e a regola døarte esclude che egli

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Sulla figura del direttore dei lavori, FAVARA, *Il direttore dei lavori negli appalti pubblici e privati*, Ambiente Arbitrato e app., 1963, 1\*[Indicare rivista per esteso e pagina se possibile]\* 1963; CIANFLONE, GIOVANNINI, op. cit., 691; AGLIATA, La direzione dei lavori nel suo aspetto tecnico-amministrativo, Riv. trim. appalti, 1991, 195.

possa considerarsi mercè del direttore dei lavori.

Løingerenza del direttore dei lavori deve essere intesa soprattutto come vera e propria collaborazione delløamministrazione alløesecuzione che si concreta in un obbligo della committenza a non rendere più gravosa løattività delløappaltatore.

In questi termini la giurisprudenza afferma che «in tema di opere pubbliche, il dovere di cooperazione dellamministrazione non ha carattere autonomo, ma va inteso come mezzo rispetto al fine di rendere possibile landempimento dellamppaltatore, ossia la esecuzione dellampera, che costituisce lo scopo perseguito dalle parti, sebbene da posizioni contrapposte. Il dovere di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto impone allamministrazione stessa di osservare tutti quei comportamenti che, indipendentemente dagli specifici obblighi contrattuali e dal dovere generale del neminem la edere, siano idonei a preservare gli interessi dellamppaltatore senza rappresentare per essa un apprezzabile sacrificio, e senza che la stessa sia tenuta al compimento di attività eccezionali per rimuovere ostacoli sopraggiunti ed imprevedibili» 32.

In tal senso la Corte di cassazione in una decisione più recente afferma che «anche nelløappalto di opere pubbliche, stante la natura privatistica del contratto, è configurabile, in capo alløamministrazione committente, creditrice delløopus, un dovere ó discendente dalløespresso riferimento contenuto nelløart. 1206 c.c. e, più in generale, dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, che permeano la disciplina delle obbligazioni e del contratto ó di cooperare alløadempimento delløappaltatore, attraverso il compimento di quelle attività, distinte rispetto al comportamento dovuto dalløappaltatore, necessarie affinché questøultimo possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio» 33.

Il connotato dell'øngerenza permette di delineare i limiti dei poteri del direttore dei lavori, di fronte all'øngeraltatore di lavori, di scopo stesso della sua funzione e dalla coesistenza della responsabilità dell'øngeraltatore di eseguire l'øpera in conformità alle prescrizioni contrattuali e alle regole d'øarte.

Il primo limite è ricollegabile allampossibilità di determinare modifiche al progetto e al contratto. Suo compito è quello di verificare la corrispondenza dellappalto allauno e allaltro.

Il secondo limite concerne le prescrizioni tecniche del direttore dei lavori, avverso le quali,

 $<sup>^{\</sup>rm 32}$  Cass., sez. I, 26 agosto 1997, n. 8014, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Cass., sez. I, 29 aprile 2006, n. 10052, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> CIANFLONE, GIOVANNINI, *op. cit.*, 670, rilevano che «løappaltatore, secondo i propri criteri imprenditoriali e la propria attrezzatura tecnica, appresta il cantiere, organizza løesecuzione dei lavori, sceglie il personale, i materiali, i mezzi di opera ecc. In questo campo non vi dovrebbe essere materia per poteri dispositivi delløamministrazione. Unøingerenza in questo campo può avere solo funzione negativa, nel senso che løamministrazione può opporsi alløimpiego di mezzi di opera, di personale, di materiali non adatti, ovvero nel senso che può richiedere løintegrazione dei mezzi insufficienti apprestati. Unøingerenza attiva nelløorganizzazione dei lavori, che sarebbe buona norma lasciare alla più consumata esperienza delløappaltatore, potrebbe dar luogo, ad una responsabilità delløamministrazione in relazione ai maggiori aggravi che ne derivassero a questøultimo».

løappaltatore ha pure il diritto e il dovere di ribellarsi ove siano errate dal punto di vista tecnico.

Le istruzioni e i controlli del direttore dei lavori all\( appaltatore devono essere espletati attraverso ordini di servizio, aventi forma scritta\( 35 \).

La sua presenza in cantiere deve essere tale da assicurare il controllo dell'essattezza dell'endempimento da parte dell'enpaltatore. La sua presenza giornaliera in cantiere trova un limite nella natura e nella qualità dei lavori cui il direttore è preposto.

È un dato ormai consolidato che esiste un potere døingerenza del direttore dei lavori e più in generale delløamministrazione nelløesecuzione di un appalto: è pur vero però che tale ingerenza non deve spingersi fino al punto di annullare la funzione propria delløappaltatore.

La cooperazione che deve sussistere tra appaltatore e direttore dei lavori dovrebbe convergere a una comune finalità: garantire la realizzazione delløopera a regola døarte nei tempi prescritti nel contratto.

Infatti, da un lato, la responsabilità dell'appaltatore è quella di compiere l'appera secondo il contratto e le regole dell'arte e, dall'altro, la responsabilità del direttore dei lavori è quella di svolgere i compiti di controllo e sorveglianza necessari.

In genere, la responsabilità del direttore dei lavori sorge per insufficienza o erroneo disimpegno delle funzioni che ineriscono allgincarico. Essa può derivare da negligenza, da mancanza o inadeguatezza della sorveglianza o del controllo o delle iniziative prese, da cui sia derivato ritardo nellgultimazione ovvero irregolarità o difetti nellgesecuzione dellgopera.

Resta comunque fermo che loattività che dispiega il direttore dei lavori deve ispirarsi a criteri razionali, secondo principi di ragionevolezza e normalità, e non deve essere tale, per incoerenza o contraddittorietà, da sconvolgere il piano esecutivo delloampresa e togliere ogni carattere organico alloesecuzione. Tale attività deve sempre mirare alla realizzazione delloopera in conformità del progetto e del contratto.

## 4. Løistituto della revisione dei prezzi.

Lastituto della deguamento dei prezzi è stato introdotto dalla 1. n. 311/2004 (legge finanziaria

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, I, Milano, 1955, 267 e 271; GIANNINI, Diritto amministrativo, Milano, II, 1988, 691 ss. \*\*[Indicare volume e anno]\*\* 772; MARTINI, L\(\phi\)ordine di servizio nell\(\phi\)secuzione delle opere pubbliche, in Rass. lavori pubbl., 1982, I, 111, secondo il quale «gli ordini di servizio costituiscono esercizio di poteri o di diritti potestativi che all\(\phi\)amministrazione competono nell\(\phi\)seplicazione dell\(\phi\)ingerenza che si \(\text{e}\) riservata. Hanno talvolta natura negoziale e nascono dal contratto; altre volte hanno natura non negoziale in quanto dichiarativi del contenuto del contratto e tendenti ad assicurare che questo abbia regolare esecuzione».

2005) alløallora vigente art. 26, l. n. 109/1994 (co. 4°-bis, ter, quater, quinquies, sexies e septies)<sup>36</sup>.

La l. n. 109/1994 alløart. 26, 3° co. ribadiva il principio delløinapplicabilità alløappalto di lavori pubblici del sistema della revisione prezzi e delløistituto civilistico di cui alløart. 1664 c.c.

Al meccanismo del prezzo chiuso, già previsto dall\( \textit{\pi}\) originaria formulazione della legge, \( \text{è}\) stato affiancato un nuovo strumento di tutela dell\( \text{\pi}\) quilibrio tra le prestazioni contrattuali riconducibile all\( \text{\pi}\) stituto della revisione prezzi\( \text{i}^{37}\), oggi denominato adeguamento prezzi\( \text{(o c.d. \text{\text{\text{caro-acciaio\text{\text{\text{o}}}}}\)).

La normativa nazionale, già a partire dalla 1. n. 311/2004 (art. 1, 550° co.) ha disposto che ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004 si applica l\( \text{gadeguamento prezzi se il prezzo dei materiali da costruzione ha subito un aumento superiore al 10 % rispetto al prezzo corrente nell\( \text{ganno di presentazione dell\( \text{gofferta}\). Tale circostanza (l\( \text{gaumento di oltre il 10 %) viene verificata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, a partire dal giugno 2005 e poi ogni anno, deve procedere a una rilevazione del prezzo di riferimento dei materiali ed emettere un decreto in merito.

Più in particolare, il co. 4°-bis così introdotto stabilisce che «in deroga a quanto previsto dal comma 3», qualora per effetto di circostanze õeccezionaliö si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo di singoli materiali da costruzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiore al 10 % rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell\(\text{ganno}\) di presentazione dell\(\text{gofferta}\), l\(\text{gappaltatore}\) o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione, per\(\text{o}\), pu\(\text{o}\) essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

La modifica delløart. 26 consente løapplicazione della percentuale di variazione eccedente il 10 % al prezzo dei materiali da costruzione utilizzati nelle lavorazioni contabilizzate nelløanno solare precedente al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al co. 4°-quater.

Le quantità dei materiali cui applicare la compensazione vengono determinate dal direttore dei lavori.

Di rilievo, poi, è la disposizione di cui al co. 4°-quinquies secondo cui «le disposizioni di cui ai commi 4°-bis, 4°-ter e 4°-quater si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 4°-quater rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal Ministero per l\(\textit{g}\)anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1 gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l\(\textit{g}\)anno 2003».

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Sulløargomento Pellegrino, sub *art. 113*, in Garofoli, Ferrari, *Codice degli appalti pubblici e nuovo regolamento SOA*, Roma, 2008, 911 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Cass., sez. I, 6 maggio 1998, n. 4547, *Mass. Giur. it.*, 1998: «il prezzo chiuso consiste in una forfetizzazione convenzionale dell'alea contrattuale mentre la revisione prezzi è volta esclusivamente a ristabilire il rapporto sinallagmatico».

Ciò significa che affinché si applichi il nuovo regime revisionale è necessario e sufficiente che i lavori siano da eseguire dopo il 1° gennaio 2004, mentre non rileva a tal fine né la data del bando, né quella dellofferta, né quella del contratto; decisiva è la data di esecuzione (e di contabilizzazione) dei lavori, che, se successiva al 1° gennaio 2004, fa applicare inderogabilmente la nuova revisione dei prezzi.

A beneficiare del suddetto provvedimento straordinario, mirato ad introdurre un meccanismo di compensazione degli extra-costi legati soprattutto alløemergenza ferro e petrolio scoppiata negli ultimi periodi, pertanto, sono tutte le imprese di costruzione che hanno eseguito o che stanno eseguendo opere pubbliche dopo il 1° gennaio 2004, a prescindere dalla data di aggiudicazione. Né potrà eccepirsi løesistenza di clausole di gara o di contratto che prevedono in qualunque modo il prezzo come ofisso ed invariabileo, in quanto la portata e la forza della disposizione di legge è tale da applicarsi anche (e soprattutto) a fattispecie pregresse e quindi tale da prevalere anche su clausole potenzialmente difformi.

Nella circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 4 agosto 2005, prot. n. 871/CD, sono state definite le modalità operative per l\( \text{gapplicazione} \) delle nuove disposizioni relative alla disciplina economica dell\( \text{@esecuzione} \) dei lavori pubblici a seguito dell\( \text{@emanazione} \) del decreto ministeriale di cui all\( \text{@art}. 26, co. 4°-bis, 4°-quater \) e 4°-quinquies, 1. n. 109/1994.

È stabilito che løadeguamento è determinato dal direttore dei lavori nel seguente modo:

- a) applicazione della percentuale di variazione stabilita nel decreto, dedotto il 10 %, al prezzo del materiale rilevato dal decreto stesso, con riferimento all\u00e1anno di presentazione dell\u00edofferta, ottenendosi cos\u00edì il valore monetario della variazione del prezzo;
- b) applicazione di tale valore monetario alle quantità del materiale contabilizzate nell\u00e9anno interessato dall\u00e9aumento del prezzo.

Il contenuto del novellato art. 26 è stato poi sostanzialmente riprodotto dall*g*art. 133, d.lg. n. 163/2006.

Il codice, quindi, ha confermato sia il divieto generale di procedere alla revisione prezzi per i contratti aventi ad oggetto lavori pubblici, sia il suddetto meccanismo derogatorio ora confluito nellgart. 133, 4° co., d.lg. n. 163/2006.

Tale deroga è possibile in presenza di presupposti tipizzati, tutte le volte in cui si verifichi un aumento imprevisto del prezzo dei singoli materiali da costruzione.

Tali circostanze sono riconducibili ad un aumento determinato da ipotesi eccezionali; ad un aumento che ecceda del 10 % il prezzo rilevato dal Ministero nellanno di presentazione della offerta; a un aumento che abbia avuto luogo nellanno successivo a quello di presentazione della offerta e sia rilevato con decreto del Ministro entro il 30 del giugno della nno successivo alla variazione.

#### 4.1. Løadeguamento dei prezzi di cui alløart. 1, l. n. 201/2008.

Con la l. n. 201/2008, di conversione del d.l. n. 162/2008, il legislatore nell@affrontare i nuovi aumenti imprevedibili dei prezzi di alcuni materiali da costruzione ha previsto un ulteriore sistema di adeguamento prezzi in deroga all@art. 133, co. 4°, 5°, 6° e 6°-bis, d.lg. n. 163/2006.

Previsione questœultima che era stata oggetto dellœpposita segnalazione delleAutorità per la vigilanza di lavori, servizi e forniture al Governo e al Parlamento in data 31 luglio 2008. Secondo quanto sostenuto dallœAutorità, «la previsione normativa in materia di adeguamento prezzi, di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dellœart. 133 del codice dei contratti pubblici non sembra in grado di far fronte allœattuale situazione del mercato italiano e internazionale. Essa è infatti caratterizzata da ripetute fiammate della domanda di alcune specifiche materie prime e dei loro derivati che comportano sensibili aumenti dei relativi prezzi allængrosso. Tutto ciò lascia prevedere che il mercato continuerà ad essere caratterizzato, anche nel medio termine, da forti e imprevedibili tensioni sui prezzi. In un siffatto contesto economico, il requisito dellæccezionalità previsto dal comma 4 dellæart. 133, non risulta idoneo, da solo, a salvaguardare læquilibrio sinallagmatico delle prestazioni contrattuali».

Dalla normativa sopra esposta, si evince che il diritto dell'appaltatore all'adeguamento dei prezzi ó ai sensi dell'art. 1, l. n. 201/2008 ó è strettamente connesso al solo verificarsi delle variazioni (oltre la percentuale indicata dalle citate disposizioni normative) del prezzo di mercato delle materie prime. Alla luce dell'art. 1, 3° co., d.l. n. 162/2008 ó secondo cui «la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2008 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'afferta, eccedenti l'a % se riferite esclusivamente all'anno 2008 ed eccedenti il 10 % complessivo se riferite a più anni» ó non emerge alcun obbligo in capo all'ampresa appaltatrice di dimostrare, mediante documenti (quali fatture, contratti, dichiarazioni) i maggiori oneri sostenuti come avveniva invece negli anni ante 2008.

Ciò si spiega anche con lœccezionalità degli eventi che hanno originato il nuovo correttivo.

Il d.l. n. 162/2008, alløart. 1, 1° co. afferma che «per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatesi nelløanno 2008, in deroga a quanto previsto dalløarticolo 133, commi 4°, 5°, 6° e 6°-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali su base semestrale, in aumento o in diminuzione, superiori alløotto per cento, relative alløanno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi».

Dalla lettura della norma sopra esposta e dalla *ratio* ad essa sottesa si evince che la nuova disciplina ó dettata in via provvisoria e per ragioni di natura eccezionale ó opera in piena deroga allgart. 133, co. 4°, 5°, 6° e 6°-bis. Come logico corollario, ne deriva che non sussiste alcun obbligo dellgimpresa di documentare i maggiori oneri subiti a causa del rincaro dei prezzi delle materie prime con le suddette allegazioni documentali, come era invece previsto dalla circolare 4 agosto 2005, n. 871 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel vigore del solo art. 133, d.lg. n. 163/2006, non potendo la circolare essere applicata al di fuori delle ipotesi di cui allgart. 26, l. n. 109/1994 (e, al massimo, dello stesso art. 133, d.lg. n. 163/2006).

Peraltro, la stessa circolare (recante «Modalità operative per løapplicazione delle nuove disposizioni relative alla disciplina economica dell'æsecuzione dei lavori pubblici a seguito dell'æmanazione del decreto ministeriale di cui all'ænticolo 26, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, della legge 109/1994 e successive modifiche e integrazioni») si espone a rilievi critici proprio nel punto in cui afferma che løappaltatore deve dare prova dell'æffettiva maggiore onerosità subita, producendo adeguata documentazione, quale dichiarazione di fornitori o subcontraenti o altri mezzi di prova.

In ogni caso ó qualunque che sia la corretta interpretazione da dare allaart. 26, l. n. 109/1994 e al successivo art. 133, d.lg. n. 163/2006 ó ciò che rileva, con la la rivigore della l. n. 201/2008, è il riconoscimento della diretta della la compensazione prezzi quale diretta e immediata conseguenza delle variazioni percentuali in aumento riportate dal nuovo decreto ministeriale.

In conclusione, per i casi in cui debba farsi riferimento alla disciplina espressa dalla 1. n. 201/2008, essa opera in espressa deroga allaart. 133<sup>38</sup> e, a maggior ragione, alla circolare dellaagosto 2005 (applicativa dellaart. 26, 1. n. 109/1994, oggi abrogato, anche se completamente riportato nellaart. 133, d.lg. n. 163/2006) e, quindi, anche in deroga allaobbligo precedentemente imposto dalla suddetta circolare di comprovare documentalmente i maggiori oneri sopportati.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Parere, Camera dep., VI<sup>a</sup> Commissione, sede consultiva, 4 dicembre 2008.

**4.2.** I maggiori costi per causa imputabile alla committente: analisi dei profili giuridici e applicativi.

Lapotesi che può occorrere nel pratico svolgersi del rapporto contrattuale dappalto pubblico consiste nel fatto che i maggiori costi sostenuti dalla impresa siano imputabili alla condotta negligente della stazione appaltante a causa dei ritardi e delle omissioni durante la procedura di affidamento e nella fase di esecuzione del contratto.

Il prolungamento dei termini di esecuzione del contratto, la mancata tempestiva rimozione da parte dell'amministrazione degli impedimenti presenti sulle aree di lavoro sono ipotesi di mancata collaborazione e cooperazione ostative per l'appaltatore alla realizzazione dei lavori nei tempi contrattuali previsti.

Quindi la cooperazione dovuta dall\( \phi\) amministrazione \( \phi\) strumentale al fine di rendere possibile l\( \phi\) dempinento dell\( \phi\) bbligo dell\( \phi\) appaltatore di eseguire tempestivamente l\( \phi\) opera appaltata.

In tal senso, løbbligo di cooperazione della committente nel contesto di un rapporto di appalto trova riscontro in una consolidata giurisprudenza che ha riconosciuto la piena responsabilità delløamministrazione appaltante per i maggiori oneri conseguenti al tardivo disbrigo di adempimenti che ad essa facevano carico<sup>39</sup>.

Dalla protrazione dei tempi contrattuali non imputabili alla impresa appaltatrice deriva un danno necessariamente ristorabile dal momento che la impresa interessata si trova costretta a realizzare la periodo in cui i prezzi subiscano aumenti e a intraprendere nuovi accordi con fornitori sulla base quella umento, cui non sarebbe andata incontro ove la eventuale ritardo non vi fosse stato.

La stessa natura commutativa del contratto døappalto esige che løappaltatore sia risarcito di tutti i maggiori oneri e danni sopportati conseguenti ad un imprevedibile inadempimento della committente ai propri obblighi contrattuali.

Døaltronde, la natura commutativa del contratto døappalto, cui søispira tutta la normativa pubblicistica, trova espressione attraverso gli istituti di salvaguardia della corrispondenza tra il valore di mercato delløopera e il corrispettivo convenuto tra le parti.

Completamente in linea alla fattispecie è quella giurisprudenza in virtù della quale è meritevole di accoglimento la richiesta risarcitoria con la quale løappaltatore domanda il ristoro delløaggravio dei costi dei materiali subito in dipendenza della dilatazione dei tempi di esecuzione<sup>40</sup>.

È evidente come le appaltatore sia titolare di un diritto al risarcimento dei danni a causa di uno

Cass., sez. I, 26 agosto 1997, n. 8014, cit.; Cass., sez. I, 18 maggio 1994, n. 4869, cit.; Coll. Arb., 17 gennaio
 1994, cit.; Coll. Arb., 10 giugno 1994, cit.
 Coll. Arb., 17 giugno 2002, Arch. giur. opere pubbl., 2002, 1189; Coll. Arb., 20 dicembre 2007, Arch. giur.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Coll. Arb., 17 giugno 2002, Arch. giur. opere pubbl., 2002, 1189; Coll. Arb., 20 dicembre 2007, Arch. giur opere pubbl., 2008, 380.

straordinario incremento dei costi del materiale specifico da correlarsi in termini di causalità a un andamento dell'appalto totalmente stravolto rispetto alla sua programmazione iniziale, dagli inadempimenti della stazione appaltante.

Non vi sono dubbi che la dilazione dei tempi contrattuali per fatti non imputabili allempresa e il conseguente slittamento temporale delle lavorazioni incida negativamente sulle economie produttive dell@appaltatore, caricandolo di maggiori e/o eccezionali oneri.

La giurisprudenza arbitrale ha più volte evidenziato il diritto delloappaltatore a vedersi riconosciuti i maggiori oneri correlati ad un incremento dei prezzi contrattuali straordinariamente elevato, per effetto di una dilatazione dei tempi imputabile a fatto e colpa della mministrazione 41.

In particolare, è stata accolta la pretesa dell'appaltatore con la quale si adduceva che il protrarsi di tali maggiori costi per il periodo oggetto delle riserve era conseguenza del prolungamento dell'appalto ben oltre il termine stabilito nel contratto, prolungamento a sua volta determinato dall@anomalo svolgimento del rapporto dovuto a fatti riconosciuti come imputabili alla stazione appaltante. Da qui la richiesta del riconoscimento del pregiudizio subito che deve essere considerato come un danno integralmente risarcibile come tale per tutto il periodo di lavori eccedente quello contrattualmente previsto. Aderendo a tale rilievo, è stato ritenuto che loimporto da liquidare dovesse essere «quantificato a titolo di risarcimento del danno, e quindi tenendo conto di tutte le conseguenze economiche negative verificatesi a carico dell'appaltatore per aver dovuto continuare a sopportare gli oneri del maggior costo dei materiali nel periodo sito al di fuori dei termini contrattuali di svolgimento dei lavori appaltati ó e quindi in misura ben maggiore di quella risultante dal conteggio elaborato del CTU in base alla pura e semplice applicazione del decreto Martinat»; è stato riconosciuto poi che su tale somma, «giudicata dovuta a titolo di risarcimento del danno, debbono essere calcolati la rivalutazione monetaria più gli interessi legali progressivamente rivalutati, in conformità alla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di obbligazioni di natura risarcitoria e quindi di valore»<sup>42</sup>.

In altra occasione si è ritenuto che la richiesta ha «chiaramente natura risarcitoria [í ] essendo finalizzata ad ottenere il ristoro dei maggiori oneri subiti in conseguenza delloanomalo andamento dei lavori che ha determinato la sopportazione di un incremento dei costi dei materiali impiegati nelløesecuzione dei singoli magisteri»<sup>43</sup>.

In ordine alla quantificazione dei maggiori oneri risarcitori derivanti dai ritardi verificatisi in corso di esecuzione, si ritiene che il termine di riferimento iniziale sia rappresentato sempre dalla

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Coll. Arb., 13 giugno 2003, n. 60, Arch. giur. opere pubbl., 2004, 19-21 \*[Inserire pagina]\*; Coll. Arb., 30 giugno 2008, n.86, *Arch. giur. opere pubbl.*, 2008, 788-815... \*[Inserire rivista]\*

42 Coll. Arb., 17 giugno 2002, cit.

data delløfferta, considerato che anche ai sensi della disciplina di cui alløart. 133, d.lg. n. 163/2006 è questa la data di partenza per effettuare il raffronto con i prezzi sopportati in fase esecutiva.

Pertanto, indipendentemente dallœventuale ritardo che sia occorso, in ipotesi astratta, per la stipula di un contratto e dalla vincolatività delløfferta per gli ordinari centottanta giorni, il ritardo in fase esecutiva appare di per sé assorbente e tale da legittimare, al pari di quanto accade in punto di adeguamento dei prezzi *ex* art. 133 cit., løassunzione della data delløfferta come termine di riferimento iniziale.

In conclusione, si può affermare che un appaltatore ha diritto al (solo) adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 133, d.lg. n. 163/2006 e dell'art. 1, d.l. n. 162/2008 laddove non vi sia alcun ritardo imputabile alla stazione appaltante e si sia semplicemente verificato un incremento dei prezzi di mercato rilevante ai sensi di tali prescrizioni.

Viceversa, ove i ritardi dell'appalto siano imputabili a fatto e colpa della stazione appaltante, entra in gioco il diverso meccanismo di una classica richiesta di risarcimento del danno che, ove adeguatamente provata, legittima il riconoscimento dei maggiori costi patiti, senza l'applicazione di alcuna alea, dall'appoca dell'applicazione di alcuna alea, dall'appoca dell'applicazione di alcuna alea, dall'appoca dell'applicazione di alcuna alea, dall'applicazione dei lavori.

Sul punto è rilevante, come si è rilevato, løorientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di appalto di opere pubbliche, se vi è colpa del committente e, quindi, risultano a questo addebitabili fatti per effetto dei quali la ritardata esecuzione dei lavori sia venuta a coincidere con un periodo di prezzi crescenti, løappaltatore ha diritto a essere pienamente reintegrato di tutti i maggiori oneri sopportati per fatto imputabile alla stazione appaltante (e che non avrebbe certamente sopportato mediante unæsecuzione tempestiva dei lavori), qualunque sia løentità delløaumento dei costi dei materiali, senza alcuna detrazione di alea e senza alcuna pregiudiziale circa løentità delle ripercussioni di tali maggiori oneri sul complessivo costo.

In tal caso, si è altresì ritenuto in dottrina che il diritto all\( all\) aggiornamento prezzi \( ex\) art. 133, d.lg. n. 163/2006 possa addirittura cumularsi con il diritto al risarcimento dei maggiori oneri connessi alle variazioni in aumento dei prezzi di mercato derivanti dal comportamento inadempiente dalla pubblica amministrazione (trattandosi di richieste che presuppongono titoli giuridici diversi), semprech\( ext{\tilde{e}}\), ovviamente, non si addivenga per tale via a una duplicazione delle stesse voci ristorate.

Sulla scia di tale prescrizione, il nuovo art. 1, l. n. 201/2008 prevede ó per l\u00edadeguamento ivi tipizzato ó che «per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l\u00edappaltatore presenta alla stazione appaltante l\u00edistanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1».

In precedenza, invece, la circolare 4 agosto 2005, prot. n. 871/CD, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel definire le modalità operative per la pplicazione del suddetto meccanismo revisionale escludeva che la domanda della ppaltatore fosse soggetta alla onere di tempestiva iscrizione di riserva negli atti contabili.

Al di là delle pur differenti modalità (formali) di iscrizione di tali voci, nelle situazioni concrete rileverà in genere il fatto che løappaltatore intenda far valere non la compensazione ai sensi delle sopra citate prescrizioni di legge, bensì a titolo squisitamente risarcitorio.

E, a tale titolo, risulta pacifico che l\( \phi\)appaltatore debba adottare necessariamente l\( \phi\)stituto della \( \tilde{\text{oriserva}}\).

Già dal combinato disposto del r.d. n. 350/1895, artt. 16, 54 e 64, e d.p.r. n. 1063/1962, art. 26, si ricavava che «løappaltatore di opera pubblica, ove voglia contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dalløamministrazione e/o avanzare pretese comunque idonee ad incidere sul compenso complessivo spettategli, è tenuto a iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità o in altri documenti contabili (art. 54, comma 1), a esporre, poi, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi idonei ad individuare la sua pretesa nel titolo e nella somma (art. 54, comma 3), e a confermare, infine, la riserva alløatto di sottoscrizione nel conto finale».

Tale disciplina è stata poi sostanzialmente riprodotta all\u00e9art. 165, d.p.r. n. 554/1999 e all\u00e9art. 31, d.m. n. 145/2000.

# 5. Ultimazione dei lavori e penali.

Nelløambito di un appalto di opere pubbliche o di una concessione di lavori pubblici il termine di ultimazione dei lavori assume funzione preminente, essendo interesse della amministrazione appaltante disporre delløopera affidata secondo la tempistica prestabilita. Può accadere, però, che løappaltatore o il concessionario ritardi nelløesecuzione dei lavori per sua negligenza.

La scadenza del termine senza che løappaltatore abbia realizzato løopera produce le conseguenze comuni a tutti i contratti, ivi inclusa la possibilità per la stazione appaltante di agire per la risoluzione del contratto per inadempienza.

Tuttavia, essendo praticamente poco opportuna la risoluzione del contratto quando l\(\phi\)opera sia comunque in corso di realizzazione, la stazione appaltante \(\phi\) in forza della normativa vigente \(\phi\) si cautela per i danni conseguenti al ritardo pattuendo in contratto l\(\phi\)obbligo per l\(\pa\)appaltatore di versare una penale commisurata a ogni giorno di ritardo. Tale pattuizione mira anche a sollecitare e stimolare l\(\pa\)appaltatore alla tempestiva ultimazione dell\(\phi\)opera all\(\pa\)adempimento delle sue obbligazioni e, allo stesso tempo, non preclude al committente l\(\phi\)esercizio dell\(\pa\)azione di risoluzione.

Si evidenzia che la legge disciplina le modalità di applicazione delle penali esclusivamente per quanto riguarda gli appalti di lavori, mentre nulla specifica in relazione agli appalti di servizi.

Per quanto riguarda la legge, løart. 133, d.lg. n. 163/2006 sancisce che «i progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. Løentità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento».

A sua volta, løart. 117, 3° co., d.p.r. n. 554/1999 sancisce esplicitamente che «per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di lavori pubblici, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel capitolato speciale døappalto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3  $\ddot{Y}$  e løl  $\ddot{Y}$  delløammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 %, da determinare in relazione alløentità delle conseguenze legate alløeventuale ritardo».

Le penali, pertanto, rappresentano la quantificazione forfettaria dei danni discendenti dal ritardo nell'esecuzione delle opere e, in relazione alla loro specificazione, la legge lascia libero il responsabile del procedimento di commisurare le penali in relazione alle conseguenze dei ritardi stabilendo però un limite, giornaliero e totale, nel limite dettato dalle norme di legge.

La penale risulta proporzionata alla importanza del lavoro, è graduata in base alla interesse che la imministrazione ha, nel singolo caso, alla tempestiva esecuzione della opera e svolge sia una funzione satisfattoria dei danni da ritardo, sia una sanzione economica destinata a funzionare come coazione indiretta al puntuale adempimento.

In particolare, per quanto riguarda il totale delle somme da richiedere all'appaltatore a titolo di penale, non risulta possibile imputare a titolo di penale una somma maggiore del 10 % dell'amporto dell'appalto.

Tale limite massimo tende ad evitare che le penalità finiscano con læsaurire il valore del contratto: poiché il 10 % corrisponde normalmente allautile dampresa, læventuale superamento di tale percentuale imporrebbe allappaltatore di operare in perdita, con definitivo pregiudizio dellanteresse pubblico allæsecuzione dellappera a regola darte.

In conclusione, løart. 117, 3° co. non ha fatto altro che recepire e specificare in modo puntuale un principio già pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza anche nel precedente regime.

Ne consegue che la somma massima richiedibile all'appaltatore per i ritardi nell'aesecuzione della prestazione potrà essere pari al massimo al 10 % della somma indicata all'anterno del contratto come corrispettivo, salvo che lo specifico contratto di servizi preveda diversamente.

Dovendo, quindi, il contratto precisare *ex ante* la sanzione da applicare nel caso di ritardata ultimazione delløopera e essendo, per legge, tale sanzione commisurata unicamente al valore della penale, løamministrazione in corso døopera non può far valere il diritto al risarcimento dei danni di fatto subiti in luogo della penale prevista.

In altri termini, quando l

gamministrazione non dia luogo alla risoluzione del contratto per il ritardo colpevole dell

gappaltatore rispetto al termine di ultimazione contrattuale dei lavori, essa deve applicare la penale nell

gimporto predeterminato; ne consegue che, poich

é non è possibile pattuire la risarcibilit

à del danno ulteriore, l

gapplicazione della penale limita al suo ammontare il risarcimento.

Ulteriori inadempimenti potranno essere fatti valere non in via di applicazione delle penali, bensì attraverso un procedimento di risoluzione in danno delle appaltatore, con conseguente possibilità di escutere la cauzione, evidentemente anche a prescindere dal superamento del limite del 10 % sopra indicato.

# 6. Cauzione provvisoria e definitiva: quadro normativo.

Il sistema delle cauzioni negli appalti pubblici assume un ruolo preminente e fondamentale per la tutela dellainteresse pubblico.

Per questo motivo il legislatore ha sempre riservato a questa disciplina una particolare attenzione<sup>44</sup>.

Comgè noto il d.lg. n. 163/2006 ha disciplinato in un unico *corpus* normativo le varie disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il codice ha riconfermato la

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Sul tema Cianflone, Giovannini, *op. cit.*, 490 ss. e 869 ss.; Mazzone, Loria, *op. cit.*, 212 ss., 294 ss.; Delfino, sub *art.* 75 e 113, in Garofoli, Ferrari, *Codice degli appalti pubblici e nuovo regolamento SOA*, Roma, 2008, 429 ss. e 761 ss.

distinzione tra le garanzie e la coperture assicurative richieste per la fase di aggiudicazione e quelle per la fase di esecuzione delløappalto.

È altresì noto che per i contratti stipulati anteriormente al 1° luglio 2006 risulta *ratione temporis* applicabile la l. n. 109/1994.

Per gli appalti di lavori, quindi, durante la fase di aggiudicazione dell'appalto, i concorrenti a norma dell'art. 30, co. 1° e 2°-bis, l. n. 109/1994 dovevano corredare l'apparta di una cauzione pari al 2 % dell'amporto indicato nel bando di gara o nella lettera di invito. Scopo di questa fideiussione (nota come cauzione provvisoria) è quello di garantire la serietà e la congruenza dell'apparta e di evitare che per fatto riconducibile all'affidatario non si giunga alla sottoscrizione del contratto. Solo, quindi, al momento della stipula del contratto si procederà al suo svincolo.

La fideiussione provvisoria può essere, a scelta del concorrente bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nelleglenco speciale di cui alleart. 107, d.lg. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dellegeconomia e delle finanze.

Questa garanzia deve prevedere la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (art. 100, d.p.r. n. 554/1999).

In uno con løofferta, il concorrente deve anche presentare lømpegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per løesecuzione del contratto, nel caso in cui risultasse affidatario. Una volta individuato løesecutore del contratto e svincolata la cauzione provvisoria, il vincitore dovrà costituire una garanzia fideiussoria pari al 10 % dellømporto contrattuale (la cauzione definitiva) ai sensi delløart. 30, 2° co., l. n. 109/1994. Essa è dovuta a garanzia della corretta esecuzione delløappalto e, quindi, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento.

Il 2° co. prevede una particolare modalità di svincolo della cauzione, che avviene in maniera progressiva a misura dell'avanzamento dell'aesecuzione dell'appalto.

In sostanza, lo svincolo è automatico ad ogni stato di avanzamento lavori, nel limite massimo del 75 % della importo garantito, senza che vi sia la necessità di un esplicito benestare da parte della stazione appaltante.

La cauzione definitiva cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

## **6.1.** Integrazione della polizza fideiussoria a seguito di variante.

Per ognuna delle diverse fasi della realizzazione di unøpera pubblica, progettazione, affidamento ed esecuzione nonché collaudo, il legislatore ha imposto specifiche coperture assicurative.

Occorre premettere che la cauzione definitiva ha funzione di garanzia per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto (sia di quelle assunte originariamente sia di quelle assunte per effetto di varianti, siano esse inferiori o superiori al 20 %). In altri termini, essa salvaguarda la stazione appaltante non solo per il risarcimento dei danni derivanti da inadempimento contrattuale, ma anche per le maggiori spese sostenute dallamministrazione per il compimento dei lavori non eseguiti dallampaltatore, oltre che per il rimborso dei crediti vantati, nei confronti di questaultimo, dallamministrazione stessa in rapporto allampalto. Da ciò consegue che lammento dellamporto contrattuale, a seguito di perizia di variante e suppletiva (sia essa inferiore o superiore al 20 %), accettata dallampaltatore con atto di sottomissione o aggiuntivo, comporta un proporzionato ampliamento dei rischi da garantire. La cauzione già corrisposta, quindi, deve essere integrata in quantità rapportata al surplus damporto, prodotto dalle varianti.

Trattandosi di principio pacifico, nella normativa vigente (di legge e regolamentare) non si rinviene alcun riferimento specifico, nel senso sopra indicato.

Per mera completezza di disamina, si indica solamente che, già da tempo, la Corte dei Conti ha riconosciuto e fissato, al riguardo, løobbligo døntegrazione della cauzione definitiva in seguito alla variante suppletiva dei lavori oggetto di un appalto pubblico<sup>45</sup>.

Tuttavia, anche in assenza di pronunzie giurisprudenziali sull'argomento, è proprio nel tessuto normativo vigente che possono essere rintracciare a livello sistematico le disposizioni che individuano chiare responsabilità per il soggetto che presta le garanzie per la realizzazione dei lavori e, con esse, l'abbligo di rilasciare all'appaltatore le appendici fideiussorie necessarie, quali che esse siano e quale che ne sia l'amporto.

Seguendo in ordine temporale l'apotetico evolversi di un appalto, il primo momento nel quale si dispone tale garanzia è rappresentato dalle cauzioni che il concorrente per legge è tenuto a presentare a corredo dell'apofferta che viene presentata in sede di gara.

Løart. 100, 2° co., d.p.R. n. 554/1999 sancisce che «la cauzione provvisoria deve essere accompagnata dallømpegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente delløppalto o della concessione».

Dalla disposizione appena citata (oggi trasfusa nelløart. 75, 8° co., d.lg. n. 163/2006) si desume agevolmente la volontà del legislatore di circondare la fase delløaffidamento delløappalto con particolari garanzie per la pubblica amministrazione, che si vede appunto, come la prassi insegna,

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> C. Conti, 27 giugno 1951. \*[Se possibile inserire rivista]\*

coperta da eventuali inadempienze delløappaltatore già dal momento nel quale i concorrenti presentano le proprie offerte.

La pubblica amministrazione, attraverso questa procedura, non solo vede diminuire i tempi procedurali, potendo contare già sullømpegno del fideiussore a prestare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione, ma risulta soprattutto protetta riponendo il proprio affidamento su un soggetto già rivelatosi affidabile in sede di valutazione delløofferta e, con ogni probabilità, idoneo anche a prestare la successiva e definitiva garanzia.

Løart. 101, 1° co., d.p.r. n. 554/1999 (anchøesso trasfuso in parte nel d.lg. n. 163/2006 nelløart. 113, 5° co.) aggiunge un altro tassello utile per løindividuazione degli obblighi del fideiussore, laddove sancisce che «la cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato».

Da tale disposizione si può dedurre che una volta prestata la cauzione definitiva, atta a garantire la pubblica amministrazione, nella fase di esecuzione dell'appalto, essa debba permanere per tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale e, quindi, la singola società assicurativa interessata sia per ciò solo obbligata a integrare la polizza prestata tutte le volte in cui la pubblica amministrazione lo richieda o sia necessario. Né, d'altra parte, appare ipotizzabile che la pubblica amministrazione possa ricevere polizze di soggetti diversi a seconda che esse accedano al contratto principale ovvero agli atti aggiuntivi, in quanto l'aunicità del contratto di appalto e della sua esecuzione impone anche la responsabilità di un unico fideiussore.

# 7. Pagamenti e interessi.

La normativa di dettaglio è composta dagli artt. 29, 1° co., e 30, d.m. n. 145/2000, disciplinanti il pagamento dei corrispettivi nei lavori pubblici.

Stabilisce løart. 29, 1° co., che «il termine per løemissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma delløarticolo 168 del regolamento. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso».

di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. 2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'affettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. 3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso. 4. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile».

Gli interessi, come è noto, sono una particolare obbligazione accessoria di tipo pecuniario che si aggiunge a una obbligazione detta invece principale e si distinguono in legali (quelli previsti dalla legge), convenzionali (quelli stabiliti dalle parti contrattualmente in deroga alla misura prevista per legge) e moratori (quelli derivanti dalla ulteriore ritardo nel pagamento dovuto).

De converso, il mancato pagamento delle somme di denaro dovute dalle amministrazioni aggiudicatrici alle imprese esecutrici è stato oggetto di apposita normativa, che ha voluto così statuire regole speciali (rispetto al codice civile) per il settore dei lavori pubblici. Attualmente, i termini di adempimento, le penali e gli adeguamenti dei prezzi sono disciplinati dallart. 133, 1° co., d.lg. n. 163/2006. Larticolo in oggetto ha mutuato il suo contenuto dallart. 26, 1° co., l. n. 109/1994. Ad integrare il dettato normativo appena menzionato è il d.p.r. n. 554/1999, il quale allart. 116, rubricato per lappunto «Ritardato pagamento», sancisce che: «1. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati nel capitolato generale o speciale sono dovuti gli interessi a norma dellarticolo 26, comma 1, della legge. 2. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dallarticolo 28, comma 9, della legge, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi. 3. Nel caso di concessione di lavori pubblici il cui prezzo sia da corrispondersi in più rate annuali, il disciplinare di concessione prevede la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento. 4. La importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in

conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve».

Le norme sin qui elencate disciplinano in maniera diversa la materia degli interessi rispetto ai precetti generale di matrice civilistica precedentemente individuati, senza tuttavia indicare la possibilità di una totale deroga ad alcuna forma di ristoro per il privato contraente dalla mancata fruizione della somma a lui dovuta nei tempi previsti.

Di talché sembrerebbe potersi affermare che nel settore dei lavori pubblici, la natura pubblicistica del debitore non ponga alcuna sorta di derogabilità al diritto del privato creditore allocttenimento degli interessi legali nonché moratori maturati dal tardivo pagamento della pubblica amministrazione.

Tale interpretazione è stata sancita dalla stessa Corte di cassazione, la quale ha affermato che «con riguardo ai contratti stipulati dalla p.a., le regole di diritto privato sullœsatto adempimento delle obbligazioni si applicano anche ai debiti dellœmministrazione medesima e, in caso di colpevole ritardo nella loro liquidazione, lœventuale esigenza di adottare le procedure della contabilità pubblica non giustifica la deroga né al principio della responsabilità del debitore per lænesatto o tardivo adempimento della prestazione (responsabilità che si attua con la corresponsione degli interessi moratori come forma di risarcimento minimo), né a quello che identifica la decorrenza degli interessi con il giorno della costituzione in moraö<sup>46</sup>.

Al fine di spiegare ulteriormente le regole cristallizzate dal legislatore in merito agli interessi maturabili dal mancato pagamento dei SAL nell@ambito dei lavori pubblici, è appena il caso di rilevare che tale argomento è stato ampliamente dipanato dall@Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici<sup>47</sup>, la quale ha inteso chiarire il «fenomeno dei ritardati pagamenti negli appalti di lavori pubblici», rilevando che dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori il termine per l@missione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, per legge, non può superare i quarantacinque giorni. Una volta emesso il certificato, il pagamento va disposto mediante specifico ordine (mandato) entro i trenta giorni successivi.

Se il certificato venisse emesso oltre i quarantacinque giorni suddetti, andrebbero riconosciuti all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Se il ritardo superasse i sessanta giorni, dal giorno successivo dovrebbero essere corrisposti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento venisse effettuato oltre i trenta giorni dalla data di emissione del certificato, gli interessi legali si calcolerebbero dal giorno successivo fino al sessantesimo giorno di ritardo, data a partire dalla quale sono dovuti gli interessi di mora. Il presupposto di tutto ciò è comunque che il ritardo sia imputabile allamministrazione.

<sup>46</sup> Cass., S.U., 8 febbraio 1995, n. 1446, Giornale dir. amm., 1995, 434.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, determinazione 27 marzo 2002, n. 5.

Il riferimento al pagamento della rata di saldo il d.m. n. 145/2000 ribadisce il temine, già previsto dall'art. 28, 9° co., l. n. 109/1994, dei novanta giorni successivi all'aemissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, a sua volta da emettersi rispettivamente entro sei mesi ed entro tre mesi dall'aultimazione dei lavori.

Ove løappaltatore non abbia preventivamente presentato la garanzia fideiussoria prevista per la copertura della stessa rata di saldo, il termine di novanta giorni decorre dalla data della presentazione della stessa; se si verificano ritardi rispetto a tale termine, scattano gli interessi legali e quindi, dal sessantesimo giorno di ritardo, quelli di mora.

Il saggio degli interessi di mora è comprensivo del maggior danno ai sensi delløart. 1224, 2° co., c.c.

Alla luce di tutto ciò, l

Autorità per la vigilanza, nella citata determinazione 27 marzo 2002, n. 5, si è pronunciata anche in ordine alla problematica concernente l

applicabilità del disposto di cui all

art. 1194 c.c. in materia di «imputazione del pagamento» nei casi di pagamento effettuato con ritardo dalla pubblica amministrazione, ritenendo che «la disciplina della tardiva emissione dei certificati di pagamento e dei titoli di spesa è da ricondursi nell

ambito delle previsioni codicistiche, nella scia del riconoscimento, già effettuato dalla giurisprudenza, di una sostanziale parità fra pubblica amministrazione e soggetti privati nei rapporti contrattuali. Ne discende che, ove non diversamente e pattiziamente statuito, trova applicazione il disposto di cui all

articolo 1194 c.c., che prevede che il pagamento stesso non possa essere imputato al capitale senza il consenso del creditore e che il pagamento fatto in conto di capitale ed interessi debba essere imputato prima agli interessi».

Løapplicabilità della norma in questione presuppone chiaramente la contemporanea esigibilità del credito sia per il capitale che per gli interessi e le spese, nel senso di infruttuoso decorso dei termini fissati per løamministrazione per provvedere ai pagamenti stessi.

La giurisprudenza è intervenuta anchœssa nella specificazione ulteriore del diritto nascente per løappaltatore dal mancato pagamento del credito, osservando che «a norma delløarticolo 116 del d.p.r. n. 554/1999, il credito delløappaltatore di lavori pubblici per gli interessi di mora sul corrispettivo delløopera sorge in virtù del mero ritardo nelløadempimento, senza necessità di formalità ulteriori o atti di messa in mora delløamministrazione committente»<sup>48</sup>.

8. La sospensione dei lavori.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Trib. Milano, sez. VII, 15 dicembre 2003, *Guida al Diritto*, 2004, 15, 81.

Lœventuale sospensione dei lavori può avvenire tanto per iniziativa dellappaltatore quanto per iniziativa dellamministrazione appaltante, fermo restando che il legittimo potere di disporre la sospensione compete solo allamministrazione appaltante, in quanto lappaltatore per nessun motivo può interrompere læsecuzione dellappera o rallentarne landamento, sussistendo in capo allo stesso labbligo generale di eseguire i lavori in via continuativa fino alla relativa ultimazione <sup>49</sup>.

La sospensione è legittima o illegittima a seconda della causa che ne sta alla base.

In particolare, secondo la normativa generale in materia di lavori pubblici, due sono le ipotesi di legittima sospensione:

*a*) per circostanze speciali quali la forza maggiore e le condizioni climatologiche (*ex* art. 30, 1° co., d.p.r. n. 1063/1962 e, ai sensi dell'attuale normativa, *ex* art. 133, 1° co., d.p.r. n. 554/1999), che consistono appunto in speciali fattori esterni che impediscono l'a realizzazione delle opere a regola d'arte;

*b*) per ragioni di pubblico interesse e necessità (ex art. 30, 2° co., d.p.r. n. 1063/1962 e, ai sensi dell'attuale normativa, ex art. 133, 2° co., d.p.r. n. 554/1999).

Al di fuori delle ipotesi sopra indicate la sospensione è illegittima (art. 25,  $1^{\circ}$  co., d.m. n. 145/2000).

La sospensione illegittima dà luogo comunque al diritto dell'appaltatore al risarcimento del danno, ove si dimostri o sia certo che la stessa sospensione dipende da fatto imputabile a colpa dell'amministrazione.

La legittimità o meno della sospensione deve essere accertata sulla base di una valutazione delle cause che obiettivamente lonno determinata, a nulla rilevando la motivazione formale addotta dalloamministrazione al relativo provvedimento. In altri termini, loamministrazione non può dissimulare le proprie inadempienze adducendo *sic et simpliciter* la sussistenza di una causa di forza maggiore o di pubblico interesse.

In tutte le ipotesi in cui la sospensione è determinata da responsabilità della stazione appaltante, essa è illegittima *ab origine* e determina il diritto delløappaltatore al risarcimento del danno dal momento in cui ha avuto inizio.

Tornando alle ipotesi di sospensione legittima, si è detto che esse sono quelle determinate da cause di forza maggiore o da ragioni di pubblico interesse o necessità.

In linea generale, le ipotesi di cui al pt. 1) sono tutte riconducibili al concetto di matrice civilistica di ôforza maggioreö, in quanto deve trattarsi di circostanze di carattere oggettivo, nel

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> In argomento Cancrini, op. cit., 546 ss.; Cancrini, Capuzza, op. cit., 393 ss.; Cianflone, Giovannini, op. cit., 853 ss.; Carbone, La disciplina della sospensione dei lavori nel d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554 e nel d.m. 19 aprile 2000, n. 145, Riv. trim. appalti, 2002, 413; Mazzone, Loria, op. cit., 550 ss.

senso che prescindono dalla responsabilità della stazione appaltante (o della ppaltatore), impreviste e imprevedibili e comunque inevitabili anche con la dovuta diligenza professionale.

Nella vigente normativa di cui all'art. 24, 1° co., d.m. n. 145/2000 è anche precisato che tra le circostanze speciali che legittimano la sospensione dei lavori è altresì inclusa l'apotesi in cui la relativa esigenza sia determinata dalla necessità di redigere una perizia di variante per i motivi di carattere oggettivo di cui all'art. 142,  $1^{\circ}$  co., lett. a), b), c), d) del codice [è l'abrogato art. 25,  $1^{\circ}$  co., lett. a), b), b-bis) e c), l. n. 109/1994, cioè sopravvenute disposizioni legislative, cause imprevedibili sopravvenute, possibilità di utilizzare ó senza maggiore spesa ó materiali migliori o nuove tecnologie, cause di natura geologica, idrica e simili non prevedibili al momento del contratto].

Deve trattarsi, dunque, di varianti originate da eventi imprevedibili, posto che, al contrario, sussisterebbe loipotesi di errore progettuale, con la conseguenza che la sospensione sarebbe illegittima.

Peraltro, allorché léamministrazione, nella redazione e nelléapprovazione della perizia, superi i tempi tecnici ragionevolmente necessari, la sospensione, originariamente legittima ó in quanto riconducibile a causa di forza maggiore ó diverrebbe illegittima.

In presenza delle circostanze di carattere speciale come sopra definite, la sospensione dei lavori costituisce un obbligo della stazione appaltante e determina il diritto dell'appaltatore al differimento del termine contrattuale per un periodo corrispondente al ritardo prodotto dalla causa a lui non imputabile.

Per converso, secondo quanto previsto dallart. 30, 3° co., d.p.r. n. 1063/1962 e, oggi, dallart. 24, 5° co., d.m. n. 145/2000 per la sospensione dei lavori legittima, in quanto fondata su causa di forza maggiore e, quindi, per fatto non riconducibile a colpa della stazione appaltante, allappaltatore non compete alcun compenso o indennizzo.

Peraltro, in linea di principio, in presenza di una sospensione legittima, la ppaltatore resta vincolato al contratto nel senso che deve necessariamente attendere la cessazione della causa di forza maggiore e la ripresa dei lavori.

Per quanto concerne la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, si osserva che tale ipotesi, a differenza di quella determinata da forza maggiore, non si ricollega alløbiettiva impossibilità di eseguire le opere, bensì alla valutazione discrezionale del responsabile del procedimento della maggiore convenienza, in termini di pubblico interesse o necessità, di sospendere i lavori piuttosto che di proseguirli.

Resta fermo che, in tal caso, la legittimità della sospensione è strettamente correlata al corretto esercizio del potere discrezionale da parte della pubblica amministrazione. Ne deriva che la

sospensione per õpubblico interesseö è un provvedimento discrezionale del responsabile del procedimento, soggetto ad impugnazione (per vizi di legittimità) da parte della procedimento.

Per quanto riguarda la durata della sospensione, esiste una disciplina diversa a seconda che la causa sia di forza maggiore ovvero di pubblico interesse o necessità.

Mentre la sospensione per cause di forza maggiore può avere durata indeterminata ó per tutto il tempo cioè in cui permangono le cause ostative alla ripresa ó e non dà luogo al diritto dell'appaltatore di recedere dal contratto o a indennizzi o compensi di sorta, fatto salvo quanto previsto oggi dall'art. 24, 3° co., d.m. n. 145/2000, la sospensione dei lavori per pubblico interesse è soggetta a limiti temporali prefissati, superati i quali l'appaltatore ha facoltà di chiedere all'amministrazione l'assenso alla risoluzione consensuale del contratto.

Tale principio, come accennato, è sancito dalløart. 24, 4° co., d.m. n. 145/2000 (che in ciò ricalca esattamente quanto disposto dalløart. 30, 2° co., secondo periodo, d.p.r. n. 1063/1962) secondo cui, qualora la sospensione o, se più di una, le sospensioni complessivamente considerate superino sei mesi o comunque un quarto del tempo contrattuale, løappaltatore può chiedere la risoluzione del contratto. Come accennato, løassenso delløamministrazione alla risoluzione contrattuale esclude il diritto delløappaltatore a qualsiasi forma di risarcimento del danno.

Al contrario, se l\( \preceq \text{amministrazione nega il suo assenso, l\( \preceq \text{appaltatore avr\( \) diritto al ristoro dei maggiori oneri e danni per il periodo eccedente i suddetti termini. Il risarcimento spettante all\( \preceq \text{appaltatore in siffatta ipotesi, secondo quanto espressamente previsto dalla disposizione in parola, include solo il ristoro dei maggiori oneri (spese generali variabili, spese per il personale, mancato ammortamento, premi fideiussori, ecc.).

La richiesta di risoluzione del contratto sembrerebbe integrare una vera e propria condizione per la sussistenza del diritto dell'appaltatore al ristoro dei maggiori oneri.

Peraltro, la disposizione in parola, nel subordinare alla suddetta condizione il diritto dell'appaltatore al ristoro dei danni, integra una norma di carattere eccezionale, che non è suscettibile di applicazione in via analogica o estensiva al diverso caso di sospensione originata da cause di forza maggiore.

Per quanto riguarda, invece, la potesi di sospensione per forza maggiore che si protragga oltre il tempo strettamente necessario, va rilevata una diversa regolamentazione di ciò nel d.p.r. n. 1063/1962 rispetto a quanto previsto nel d.m. n. 145/2000.

Secondo questoultima normativa, la sospensione dei lavori da originariamente legittima (in quanto causata da forza maggiore) può divenire illegittima a seguito di comportamenti colpevoli delloamministrazione, quali la mancata disposizione della ripresa dei lavori nonostante la cessazione

della causa di forza maggiore ovvero lœccessiva durata della sospensione disposta per løadozione di una variante il cui *iter* si sia prolungato oltre i tempi tecnici necessari.

Nellaipotesi in cui la stazione appaltante, pur essendo cessate le cause di forza maggiore legittimanti la sospensione, non disponga la ripresa dei lavori, laimpresa esecutrice (ex art. 24, 3° co., d.m. n. 145/2000) può diffidare la stazione appaltante alla ripresa e chiedere il risarcimento dei danni da sospensione per il periodo intercorrente tra la cessazione della causa della sospensione stessa e il verbale di ripresa.

In tale ultima ipotesi, il diritto al ristoro del danno subito, secondo quanto previsto espressamente dall'art. 24, 3° co., d.m. n. 145/2000 è subordinato alla duplice condizione che l'appaltatore abbia diffidato formalmente la stazione appaltante alla ripresa dei lavori e abbia, poi, iscritto relativa riserva sul verbale di ripresa.

Lo stesso dicasi nell'apotesi in cui la durata oltre i tempi tecnici della sospensione disposta per la necessità di adottare una variante sia correlata al comportamento negligente della stazione appaltante.

Løart. 30, d.p.r. n. 1063/1962 nulla prevedeva né in relazione alla protrazione della sospensione oltre la data di cessazione delle cause di forza maggiore, né in relazione alla protrazione della sospensione oltre i tempi tecnici per løadozione di varianti progettuali.

Tale norma si limita a disciplinare unicamente la protrazione della sospensione per ragioni di pubblico interesse o necessità oltre la tempistica ivi prevista, stabilendo che «qualora la sospensione avesse durata più lunga, la prolunga può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Amministrazione si oppone allo scioglimento la prolungamento della sospensione oltre i termini», con la conseguenza che nel caso di sospensione dei lavori disposta per cause di forza maggiore o altre circostanze speciali, la normativa di cui al d.p.r. n. 1063/1964 non solo considera la ritardata ripresa dei lavori sempre e comunque illegittima, ma neanche prevede particolari oneri o incombenti per la prolungamento dei danni patiti indipendentemente da una preventiva diffida.

Ciò significa che, cessate la cause di forza maggiore, la ritardata ripresa dei lavori da parte della stazione appaltante rappresenta a tutti gli effetti una sospensione illegittima, che in quanto tale determina løbbligo per løente appaltante di ristorare i danni da ciò derivanti alløappaltatore.

A favore delløappaltatore le voci sono:

a) mancata e/o ritardata percezione dell'autile: «in caso di fermo od anomalo andamento dei lavori, l'appaltatore ha diritto alla rifusione del c.d. mancato utile, atteso che, ove la sospensione o il rallentamento dei lavori fossero mancati, l'ampresa, secondo ragionevole previsione avrebbe

realizzato utili impiegando capitali e mezzi in altri nuovi appalti»<sup>50</sup>;

b) il ridotto e/o mancato ammortamento di attrezzature e mezzi.

L\'aggreganizzazione che l\'appaltatore predispone in vista e nel corso dell\'aggregatione di un appalto di opere pubbliche si compone anche di attrezzature mezzi e macchinari necessari per dare proficuamente inizio alle lavorazioni e per eseguirle.

abbia comunque sopportato improduttivamente (in tutto o in parte) gli oneri connessi alle attrezzature, mezzi dopera e macchinari presenti in cantiere ovvero vincolati alla esecuzione di quel contratto. In particolare, con riferimento agli oneri per fermo macchinari e mezzi døopera è stato più volte affermato che la improduttivo mantenimento della organizzazione imprenditoriale a maggiori oneri non riversabili sulla parte che non vi ha dato causa. Il danno relativo al costo di ammortamento dei mezzi inutilmente sopportato nei periodi di fermo poi, in assenza di indici più precisi, può essere valutato anche in via presuntiva ed equitativa ricorrendo alle apposite tabelle di riferimento.

In conclusione, data in via teorica løimputabilità alløamministrazione delle cause di prolungamento dei tempi contrattuali, una mpresa ha diritto alla liquidazione del danno subito per lømmobilizzo dei macchinari e degli impianti, mentre per quel che riguarda la prova del danno, essa deve essere acquisita per tabulas, stante la sua riconducibilità alle tabelle revisionali di cui al d.m. 11 dicembre 1978.

Il risarcimento del danno patito dall'appaltatore in ragione dell'amproduttivo vincolo dei macchinari e delle attrezzature impiegate sul cantiere è costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza<sup>51</sup>, affermandosi la piena risarcibilità del danno derivante dal mancato utilizzo dei macchinari la cui quantificazione deve essere effettuata tenendo conto del valore di acquisto dei macchinari e del coefficiente di ammortamento, da cui è stato determinato un valore giornaliero da moltiplicare per i giorni di ridotta produttività<sup>52</sup>;

c) danno per improduttivo vincolo del personale di cantiere, il rallentamento e/o la sospensione improduttivamente gli oneri connessi al personale impegnato;

d) maggior vincolo delle polizze: per effetto dellanomalo andamento dellappalto e del conseguente prolungamento del tempo contrattuale, løappaltatore è costretto a sostenere maggiori

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Tra i tanti Coll. Arb., 27 gennaio 1999, Arch. giur. opere pubbl., 2001, 843; Coll. Arb., 8 febbraio 2002, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Coll. Arb., 2 marzo 1999, Arch. giur. opere pubbl., 2001, 25; Coll. Arb., 20 aprile 1999, Arch. giur. opere pubbl., 2001, 39; Coll. Arb., 14 settembre 2001, Arch. giur. opere pubbl., 2002, 125.
 Coll. Arb., 23 marzo 2001, Arch. giur. opere pubbl., 2002, 15.

oneri a titolo di pagamento dei premi di fideiussione che in caso di regolare svolgimento dei lavori non avrebbe, invece, sofferto.

Sia nel caso di sospensione determinata da causa di forza maggiore, sia nel caso di sospensione determinata da fatto imputabile alla stazione appaltante, la stessa stazione appaltante deve, senza alcuna possibilità di apprezzamento discrezionale, concedere un termine suppletivo commisurato al ritardo.

Sul piano normativo tale principio è sancito dall'art. 24, 6° co., d.m. n. 145/2000, secondo il quale «in ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'apparente dei lavori».

Dalla stessa disposizione, peraltro, si evince che, in ipotesi di sospensione totale, il termine suppletivo da concedere all'appaltatore deve essere pari al numero dei giorni residui alla scadenza del termine contrattualmente previsto per la la la vori, al momento della sospensione.

In altri termini, la sospensione dei lavori, sotto il profilo temporale, implica semplicemente la sospensione del termine per laultimazione dei lavori fissato nel contratto dappalto, termine che riprenderà a decorrere dal momento della ripresa dei lavori.

Per quanto concerne løipotesi di sospensione parziale dei lavori, il successivo 7° co. della stessa disposizione di cui alløart. 24, d.m. n. 145/2000 indica il criterio da seguire ai fini del computo del termine suppletivo da concedere alløappaltatore, disponendo che «alla sospensione parziale dei lavori ai sensi delløarticolo 133, comma 7, del regolamento, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e løimporto totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dalløimpresa».

In definitiva, nell'appotesi di sospensione parziale, il calcolo del termine suppletivo deve comunque fare riferimento alla tempistica preventivata dall'appaltatore relativamente alle specifiche lavorazioni interessate dalla sospensione e cioè al c.d. cronoprogramma.

**8.1.** Il rifiuto di un appaltatore di riprendere i lavori, a seguito di una sospensione dei lavori, ove i fondi stanziati per løappalto risultino perenti.

La perenzione amministrativa, comporta che le somme stanziate nel bilancio dello Stato e impegnate, in seguito a gara pubblica, che non vengano spese dalla pubblica amministrazione entro un certo periodo di tempo diventano indisponibili.

Con løart. 3, 36°-38° co., l. n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) è stato ridotto il termine

della perenzione da sette a tre anni, di conseguenza tutti i fondi stanziati da più di tre anni sono considerati perenti.

Løart. 1460 c.c., che risulta applicabile alle ipotesi di prestazioni da compiersi in momenti differenti, come nel caso dell'appalto, sancisce che «nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi l'aesecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede».

È evidente che in presenza di una situazione di perenzione risulti probabile l\(\perint{a}\)nadempimento della stazione appaltante in assenza di un impegno diretto da parte dell\(\pa\)amministrazione a corrispondere quanto dovuto all\(\pa\)papaltatore.

Come rilevato, la norma non appare applicabile esclusivamente ad ipotesi nelle quali le prestazioni sono contestuali, ma anche ad ipotesi in cui una delle due prestazioni vada eseguita in un secondo momento e il debitore abbia dichiarato di non voler adempiere o il suo inadempimento appaia probabile<sup>53</sup>.

La giurisprudenza ha chiarito che «il rimedio previsto dalloart. 1460 c.c. presuppone la simultaneità delle prestazioni, per cui, qualora siano stabiliti termini diversi, non può avvalersene la parte tenuta per prima, attesa lønesistenza di un inadempimento delløaltra su cui fondare il potere di rifiutare la propria prestazione, e neppure la parte tenuta per seconda, stante lønesigibilità della prestazione da lei dovuta in funzione dell'anattuazione del sinallagma. Il rimedio è nondimeno accordato alla parte tenuta per prima allorquando la parte tenuta per seconda abbia preventivamente inadempimento (Cass., 28 novembre 1984, n. 6196), con il risultato di ampliare la portata dell'art. 1460 c.c. al fine di non lasciare prive di tutela situazioni che ne sono meritevoli»<sup>54</sup> e che «se è vero che lø-exceptio inadimpleti contractus

g prevista dall

gart. 1460 c.c., per i contratti a prestazioni corrispettive, funziona principalmente nel caso in cui le due prestazioni, reciprocamente dovute dai contraenti, siano contemporanee, è anche vero che una costante elaborazione giurisprudenziale ha principio anzidetto riprende vigore solo quando le condizioni di uno dei contraenti medesimi siano divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della prestazione. In questo ultimo caso il contraente *in bonis* può sospendere lesecuzione della prestazione da lui dovuta fino a quando la 

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Cass., 28 novembre 1984, n. 6196, Mass. Giur. it., 1984; GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006, 1026

<sup>1026. &</sup>lt;sup>54</sup> Cass., sez. III, 14 marzo 2003, n. 3787, *Mass. Giur. it.*, 2003.

affermato, al riguardo, che l\u00e3eccezione menzionata, la quale in via generale presuppone che le reciproche prestazioni siano contemporaneamente dovute, è opponibile anche alla parte che debba adempiere entro un termine diverso e successivo, a fronte di un evidente pericolo di perdere la controprestazione, avendo essa già dimostrato di non essere in grado di provvedere ai propri obblighi (Cass., 28 novembre 1984, n. 6195; Cass., 4 aprile 1979, n. 1950)»<sup>55</sup>.

Se la nadempimento da parte della stazione appaltante appare probabile, stante la perenzione delle somme, il creditore può decidere di interrompere la propria prestazione in attesa di una comunicazione formale da parte del debitore che attesti il reperimento dei fondi necessari ad attuare la propria controprestazione.

di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento di cui alloarticolo 5, spettano alloesecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui løammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'amporto netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto».

Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che la possibilità di rifiutare lesecuzione non sussiste quando lánadempimento della la contraente non sia grave e, pertanto, perché la appaltatore possa legittimamente sospendere i lavori è necessario che løinadempimento della stazione appaltante abbia i caratteri distintivi della gravità<sup>56</sup>.

Di conseguenza occorre procedere alla valutazione comparativa del comportamento dei contraenti con riferimento non solo all@elemento cronologico, ma altresì ai rapporti di causalità e di proporzionalità delle stesse rispetto alla funzione economica-sociale del contratto, in modo da stabilire se effettivamente il comportamento di una parte giustifichi il rifiuto dell'altra di eseguire la prestazione dovuta, tenuto presente il principio che, quando løinadempimento di una parte non sia grave, il rifiuto dellgaltra non è di buona fede e non è giustificato.

Ciò significa che la facoltà di sospendere i lavori, ai sensi dell'art. 1460 c.c. sussiste esclusivamente nei casi in cui lomporto degli stati di avanzamento non tempestivamente corrisposti

 <sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Cass., sez. II, 9 giugno 1993, n. 6441, *Mass. Giur. it.*, 1993.
 <sup>56</sup> Cass., sez. II, 21 febbraio 1986, n. 1048, *Mass. Giur. it.*, 1986.

e dei relativi interessi maturati abbia un peso economico oggettivamente rilevante e significativo nell\( \textit{g} economia dell\( \textit{g} intero appalto anche in rapporto alle difficolt\( \textit{a} \) che tale circostanza pu\( \textit{o} \) determinare nella gestione dei lavori.

Mentre il carattere di gravità sussiste quando i ritardi nei pagamenti di acconti nel loro complesso superino di un quarto lomporto netto contrattuale, non è detto che sussista nel ritardo del pagamento di una singola rata di acconto ovvero vi possa essere solo una potenzialità di inadempimento (data, ad esempio, dalla perenzione dei fondi stanziati).

Infatti, nel primo caso la gravità della inadempimento è in õre ipsaö e, quindi, la papaltatore potrebbe opporre la eccezione da inadempimento sospendendo i lavori senza dover procedere ad alcuna valutazione circa la gravità della inadempimento da parte della mministrazione appaltante.

Nel secondo caso, invece, la gravità va verificata di volta in volta, tenendo conto di tutte le circostanze del caso e perciò l\( \text{\text{ge}}\)cccezione di inadempimento non \( \text{\text{e}}\) esercitatile automaticamente al semplice verificarsi del ritardo nel pagamento di un acconto o della possibilità di un futuro inadempimento, ma soltanto quando l\( \text{\text{d}}\)nadempimento della stazione appaltante assuma quel carattere di gravit\( \text{\text{r}}\) richiesto dall\( \text{\text{gart}}\). 1460 c.c.

In definitiva, la valutazione sulløoggettiva gravità dellønadempimento da parte della pubblica amministrazione, che legittima, o meno, løventuale eccezione opposta dallønppaltatore è rimessa al giudice civile che dovrà anche accertare se il comportamento dellønppaltatore è improntato o meno alla buona fede.

Identico ragionamento può essere fatto con riguardo allart. 1461 c.c., a mente del quale «ciascun contraente può sospendere lesecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali delle altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia».

In altre parole si prevede, nel generale contesto dell'autotutela della parte, una tutela contro il rischio di inadempimento della controparte e anche se l'adempimento debba avvenire in un momento successivo<sup>57</sup>.

Anche in tal caso, però, la legittimità della sospensione è rimessa ad una valutazione discrezionale da parte del giudice e, nella specie, si può dubitare della gravità (attuale) della della pubblica amministrazione.

Fermo restando quanto sopra esposto, in ogni caso, la giurisprudenza ha chiarito che la

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Cass., sez. III, 14 marzo 2003, n. 3787, cit.; Cass., sez. II, 9 giugno 1993, n. 6441, cit.

perenzione dei fondi destinati al pagamento delle somme dovute per le gesecuzione di une opera pubblica non costituisce causa giustificativa del ritardo nei pagamenti da parte delle amministrazione.

La perenzione risulta determinata da unœrrata programmazione della disponibilità delle somme occorrenti per far fronte alle cadenze contrattuali preventivamente stabilite e quindi dipende da un fatto imputabile alla pubblica amministrazione<sup>58</sup>.

Di conseguenza, seppure non appare legittima lánterruzione delle lavorazioni, dato che per riutilizzare i fondi dichiarati perenti occorre un complesso *iter* burocratico che comporta lánte reiscrizione in bilancio delle somme dichiarate perente, emergerebbe comunque una responsabilità della committenza se vi fossero eventuali ritardati pagamenti dovuti a tale effetto.

Considerato che la perenzione dei fondi è conseguenza di unøinsufficiente programmazione della spesa da parte della pubblica amministrazione, ciò che rileva ai fini della responsabilità del debitore non è tanto il trascorrere del tempo collegato alla procedura di riaccredito dei fondi, quanto il fatto di avere dato luogo a una situazione di temporanea impossibilità di spesa per carenza di fondi, a causa di una erronea programmazione di disponibilità di somme di denaro in relazione alle scadenze contrattuali preventivamente pattuite e conosciute da parte della stazione appaltante debitrice.

Di conseguenza sul ritardato pagamento dovuto all\( a\)avvenuta perenzione delle somme dovranno essere conteggiati gli interessi, nonch\( e\), ove provato, il maggior danno (ad esempio, derivante dall\( e\)accesso al credito bancario).

In sintesi, lœccezione di inadempimento, e di conseguenza løinterruzione delle lavorazioni, può essere proposta unicamente in presenza di un grave inadempimento; løavvenuta perenzione delle somma non costituisce, attualmente, un inadempimento della stazione appaltante; løinterruzione delle lavorazioni potrebbe, pertanto, essere qualificato come inadempimento delløappaltatore; il ritardo sui pagamenti dovuto alla necessità di stanziare nuovamente somme per il pagamento del corrispettivo può essere qualificato come inadempimento e consente al creditore di richiedere gli interessi ed il maggior danno (ove provato).

9. Risoluzione.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> C. St., sez. II, 5 luglio 1995, n. 1578, Cons. Stato, 1996, I, 724.

Atteso il rilievo attribuibile all'atto di risoluzione di un contratto d'appalto, il legislatore ha dettato in materia di lavori pubblici un'attenta disciplina al fine di individuare le cause che possono legittimamente determinare la fine di un rapporto contrattuale di lavori pubblici<sup>59</sup>.

A tale riguardo, occorre premettere che uno dei principi fondamentali del diritto privato è costituito dal c.d. divieto dell'autotutela. Questo divieto agisce nel senso che, tra i privati, il titolare di una pretesa non può conseguire la sua realizzazione se non dopo averla fatta riconoscere dall'autorità giudiziaria e nel senso che, ove si tratti di una prestazione di carattere materiale, egli non può agire direttamente per la esecuzione coattiva, ma deve procedervi solo a mezzo degli organi a ciò preposti e previa sentenza di condanna.

La pronuncia di risoluzione, l\(\phi\)sesecuzione di ufficio, il riappalto in danno rappresentano tutte forme di autotutela, di che, alcune, in via dichiarativa e, altre, in via di esecuzione coattiva, incidono su di un rapporto di diritto privato e ci\(\phi\) in deroga al divieto di autotutela che in linea generale varrebbe anche per la pubblica amministrazione.

Il principio di autotutela è connaturale alla pubblica amministrazione solo rispetto ai rapporti di diritto pubblico, mentre, rispetto ai rapporti di diritto privato, è inteso come mezzo eccezionale e soltanto ungespressa norma di legge, come nel caso specie, può accordarlo e prevederlo.

Più nello specifico, la risoluzione prevista dallart. 135, d.lg. n. 163/2006 si pone in linea con quelli che erano già gli elementi delineati precedentemente con lart. 340, l. n. 2248/1865.

Tale norma è stata intesa dal legislatore come diretta ad individuare e tipizzare le fattispecie sulla base delle quali il responsabile del procedimento possa valutare discrezionalmente løpportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

Il presupposto per tale valutazione deve essere necessariamente l

gemanazione di un provvedimento definitivo che dispone l

gapplicazione di una misura di prevenzione nei confronti di quei soggetti che possono essere definiti pericolosi per la sicurezza e per la pubblica moralità ex art. 3, l. n. 1423/1956, o per il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna per frodi nei riguardi dei soggetti coinvolti direttamente nei lavori o dei soggetti comunque interessati ai lavori o per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> In tema CANCRINI, op. cit., 555 ss.; CANCRINI, CAPUZZA, op. cit., 403 ss.

Riguardo alla disciplina previgente si può notare come la volontà del legislatore sia stata quella di restringere quello che era il precedente ambito applicativo dell'astituto. Era sufficiente per poter ricadere in tale ipotesi normativa il fatto che sussistesse un evento che potesse semplicemente dar luogo ad un procedimento per frode; cosa che si differenzia profondamente rispetto alle attuali previsioni normative secondo cui invece è assolutamente necessario che «sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato».

Pertanto, come chiaramente emerge dall\( \)attuale disciplina, il legislatore ha inteso posticipare il momento di tutela imponendo che si possa procedere con la risoluzione del contratto \( ex\) art. 135, d.lg. n. 163/2006 soltanto nell\( \)approxipotesi in cui sussista un reato gi\( \)a definitivamente accertato, con sentenza passata in giudicato.

Scendendo più nel particolare, va osservato che tale articolo, rispetto alløabrogato art. 118, d.p.r. n. 554/1999, presenta modifiche che lo rendono più preciso e aggiunte che lo rendono più ampio.

Il d.lg. n. 113/2007 opera due in due tempi gli interventi modificativi sul testo dell'articolo.

Con løart. 1, 1° co., lett. *p*) restringe la valutazione del responsabile del procedimento: løattuale formulazione stabilisce che egli õproponeö (indicativo che, come è noto, in legge vale imperativo) alla stazione appaltante di procedere alla risoluzione, qualora avvenga una delle situazioni descritte nel 1° co. delløart. 135. Ma, come dato che di poco fa spostare la facoltà in obbligo, rimane løespressione «in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità delløintervento».

Pertanto, con la novella si assiste al restringimento della õvalutazione delløpportunitàö alløõobbligo di proporreö la risoluzione se si è in presenza di una delle situazioni indicate dal 1° co., fermo restando che il tutto deve sempre essere preventivamente giudicato dal responsabile del procedimento in relazione allo stato dei lavori ed alle conseguenze eventuali. Solo a seguito di tale giudizio, sembra potersi affermare che il responsabile del procedimento õdovràö (e non più õpotràö) proporre la risoluzione alla stazione appaltante.

Il secondo intervento del d.lg. n. 113/2007 sullaart. 135 è operato dallaart. 3, 1° co., lett. *i*), ove al n. 2 è previsto lainserimento, oltre alle misure di prevenzione personali indicate dallaart. 3, 1. n. 1423/1956, anche le misure previste dagli artt. 2 ss., l. n. 575/1965. Con tale modifica vengono a rilevare ai fini di quanto sancito nellaart. 135, d.lg. n. 163/2006 anche quelle misure che, in materia di antimafia, possono essere poste a base dellainformativa prefettizia, come documenti da cui desumere tentativi di infiltrazione mafiosa.

Il d.lg. n. 113/2007 modifica, ampliandola, la rubrica dell'art. 135. Fra le ipotesi di risoluzione 6 stavolta la risoluzione avviene senza dubbio al verificarsi di quanto espresso dal co. 1°-bis 6 viene ad essere prevista espressamente quella in cui sia intervenuta a monte la revoca, risultante dal

casellario informatico, dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o aver dichiarato con mendacio.

Il riferimento alla revoca dell'attestazione è all'art. 40, co. 9°-*ter*, così come novellato dal d.lg. n. 113/2007.

Il successivo art. 136, d.lg. n. 163/2006, che disciplina la potesi di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, deve essere considerato come uno strumento di autotutela disposto a favore della pubblica amministrazione, in aggiunta agli ordinari poteri previsti dalla disciplina privatistica.

Tale disposizione normativa prevede, come presupposto, il fatto che sia individuato un grave inadempimento idoneo a «compromettere la buona riuscita delløpera».

Løart. 136 sotto il profilo procedurale prevede che il direttore dei lavori, che abbia accertato un grave inadempimento dell'appaltatore capace di compromettere la buona riuscita dei lavori, deve inviare al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.

Nelle ipotesi indicate dalla normativa in esame emerge come il legislatore abbia voluto che fosse eseguita, in materia di appalti pubblici, una valutazione *ex ante* e in astratto sulløinteresse alløadempimento, visto che il fine ultimo dei contratti di lavori pubblici è quello di assicurare la «buona riuscita dei lavori».

La disciplina, tuttavia, pur nella genericità espositiva sulla definizione di õinadempimento graveö, ha altresì stabilito che deve necessariamente sussistere uno stretto legame tra quello che è il concetto di gravità e quello delloidoneità a compromettere la buona riuscita dei lavori.

Pur nell@ampiezza del valore interpretativo che si può attribuire al termine õinadempimentoö ó il quale può comprendere un numero piuttosto ampio di ipotesi identificative ó esso va inteso nell@accezione più restrittiva derivante dall@aggiunta dell@aggettivo õgraveö.

Dal lato dell'appaltatore, il quadro giuridico di riferimento circa la risoluzione contrattuale non sarà rappresentato dall'art. 136, d.lg. n. 163/2006, bensì dai precetti civilistici contenuti nel codice civile.

In particolare, a fronte di un inadempimento posto in essere dalla amministrazione committente, la propositione potrà ottenere la risoluzione di diritto, previa denuncia nella diffida e in presenza chiaramente di una gravità tale da rivestire le caratteristiche di cui alla presenza chiaramente di una gravità tale da rivestire le caratteristiche di cui alla presenza chiaramente di una gravità tale da rivestire le caratteristiche di cui alla presenza chiaramente di una gravità tale da rivestire le caratteristiche di cui alla presenza chiaramente di una gravità tale da rivestire le caratteristiche di cui alla presenza chiaramente di una gravità tale da rivestire le caratteristiche di cui alla presenza chiaramente di una gravità tale da rivestire le caratteristiche di cui alla presenza chiaramente di una gravità tale da rivestire le caratteristiche di cui alla presenza chiaramente di una gravità tale da rivestire le caratteristiche di cui alla presenza chiaramente di una gravità tale da rivestire le caratteristiche di cui alla presenza chiaramente di una gravità tale da rivestire le caratteristiche di cui alla presenza chiaramente di una gravità de la cui alla presenza chiaramente di una gravità da contra chiaramente di una gravità da contra chiaramente di una gravità de la contra chiaramente di una gravità della chiaramente di una gravità de la contra chiaramente di una gravità della chiaramente di una gravita di una gravita di una gravita di una gravita di una gravita

delløapplicazione delløart. 1454 c.c.

Potrà essere comunque accertata e dichiarata in via giurisdizionale la risoluzione del contratto dappalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c.

Quanto agli effetti dellanadempimento, investendo la declaratoria di risoluzione del contratto dappalto la intero negozio, retroattivamente, dovrà essere accertato e dichiarato il diritto della stessa alla corresponsione del valore venale delle opere realizzate. Infatti, per costante orientamento giurisprudenziale, «in caso di risoluzione del contratto dappalto per inadempimento del committente, questaultimo, non potendo restituire la parzialmente eseguito dalla propustatore adempiente, è obbligato per la esigenza di reintegrare la situazione patrimoniale della pronuncia di risoluzione, nella quale la propusta la sua fonte, e non con riferimento ai prezzi contrattuali delle opere eseguite» 60.

Nel caso di risoluzione del contratto døappalto, infatti, løobbligo di reintegrare la situazione patrimoniale delløappaltatore, lesa dalløinadempimento della stazione appaltante, discende direttamente dalla sentenza accertativa e dichiarativa della risoluzione medesima, di modo che dovrà quanto meno essere disapplicato, e quindi restituito, løimporto corrispondente al ribasso døasta offerto dalløappaltatore, oltre agli aggiornamenti Istat dello stesso.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Tra le altre, Cass., sez. I, 10 marzo 1992, n. 2871, *Mass. Giur. it.*, 1992; Cass., sez. I, 24 maggio 2007, n. 12162, *Mass. Giur. it.*, 2007.